SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università di Padova

Università di Roma «Tor Vergata»

Università della Tuscia di Viterbo

Università di Lecce

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)» .... Pag. 47

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998.

Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000.

98A10585

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 dicembre 1998, n. **423.**

Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi strutturali urgenti

1. Per fare fronte alla grave crisi di mercato del comparto agrumicolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, di riorganizzare la commercializzazione e di migliorare la qualità dei prodotti agricoli, tenendo conto dell'esigenza di risanamento tecnico-colturale e varietale. Per l'attuazione degli urgenti interventi strutturali previsti dal documento predetto è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi nel 1998.

2. Per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g),* del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, il Ministro per le politiche agricole, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finanziari per la cui attuazione è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 1998. Il programma di cui al presente comma deve considerare prioritariamente le esigenze di adeguamento delle piccole aziende, delle aree marginali e dei giovani agricoltori con età inferiore a quaranta anni.

3. Per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 391 miliardi nel 1998. L'importo suddetto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato dal CIPE per il finanziamento di programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel 1998, e per le attività realizzate dal Ministero per le politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonché per il finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato in attuazione dell'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2.

Interventi integrativi

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è concesso un contributo quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento per capitale e interessi derivanti dalla contrazione di operazioni finanziarie che la RIBS Spa è autorizzata ad effettuare. Ciascuna annualità è trasferita alla RIBS Spa entro il 31 gennaio di ogni anno; per l'anno 1998 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le attività svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi.

2. Per far fronte alla grave crisi di mercato del settore pataticolo è attribuita all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1998 la somma di lire 7,5 miliardi per la concessione di aiuti nazionali all'ammasso privato delle patate.

3. Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'accordo interprofessionale del settore pataticolo, sono attribuite all'AIMA le somme di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999 per erogare aiuti a sostegno del prezzo delle patate destinate alla trasformazione industriale.

4. Per avviare le azioni nazionali derivanti dall'applicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE per l'approvazione un programma nazionale denominato «Biocombustibili». Per la realizzazione del predetto programma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.

5. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare sono autorizzate le seguenti spese: lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a ulteriore sostegno degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge; lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 18 miliardi per l'anno 2000 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modificazioni, riservati al finanziamento di progetti presentati da giovani agricoltori.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite complessivo di lire 8,5 miliardi per il 1998, di lire 49,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 63 miliardi per l'anno 2000, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 si fa fronte, nel limite complessivo di lire 130 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione delle originarie autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 1, pari a lire 391 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell' ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4989):

Presentato dal Ministro per le risorse agricole (PINTO) il 16 giugno 1998.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 23 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, II, III, V, X, XII e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 23, 30 luglio 1998; il 16, 17, 23 settembre 1998.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 1° ottobre 1998.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa e approvato il 1° ottobre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3571):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 26 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 12 e 19 novembre 1998 e approvato il 24 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, reca: «Attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte». Si riporta il testo del comma 1, lettera *g),* dell'art. 2:

«1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)-f) (omissis);

g) "azienda di produzione" azienda in cui si torovano uno o più vacche, pecore, capre o bufale destinate alla produzione di latte;».

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3:

«8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Un parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali. cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica».

— legge 27 dicembre 1977, n. 984, reca: «Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani». Si riporta il testo dell'art. 18:

«Art. 18. — Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma è a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sarà iscritto annualmente nello stato di previsioni del Ministero del tesoro e per gli anni successivi.

Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni».

— Il decreto legislativo 1997, n. 143, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale». Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2 *(Ministero per le politiche agricole).* — 1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari, A tal fine, esso, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioini governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca: «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Si riporta il comma 14 dell'art. 55:

«14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;

b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;

c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale;

d) accelerazione delle procede di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore».

Nota all'art. 2:

— La legge 7 agosto 1997, n. 266, reca: «Interventi urgenti per l'economia». Si riporta il testo dell'art. 23:

«Art. 23 *(Norme concernenti la RIBS spa)*. — 1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.

2. Il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della RIBS spa, ai fini della sua comunicazione alla commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi una volta decorso tale termine.

4. Al primo comma dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole "Risanamento agro industriale zuccheri" sono sostituite dalle seguenti: "Interventi a sostegno del settore agro-industriale". Al quarto comma del medesimo art. 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".

5. Sono abrogati l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Note all'art. 3:

— La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca: «Disciplina della riproduzione animale».

— Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali», è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1:

«2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori».

Nota all'art. 4:

— La legge 25 luglio 1952, n. 949, reca: «Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione».

98G0473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. **424.**

Regolamento recante norme di esecuzione dei regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della politica comune della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 2847/93;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, come integrato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei;

Considerati l'esperienza acquisita nell'applicazione del progetto pilota ed i risultati della favorevole sperimentazione condotta dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, del sistema di controllo delle unità da pesca via satellite (SCP), previsto come obbligatorio dalla citata normativa comunitaria e l'imminenza dell'attivazione del centro di controllo della pesca (CCP) nazionale, già predisposto ed attivato dal predetto comando generale ed inserito nel maggior sistema di controllo della navigazione marittima;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di designare l'autorità competente responsabile del centro di controllo della pesca (CCP) al fine di conformare l'ordinamento interno alle previsioni stabilite dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 686/97;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il Ministro per le politiche agricole, in qualità di autorità nazionale responsabile, ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, determina le modalità di concreta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 7, 8 e 9, del citato regolamento, d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

1. L'autorità competente responsabile del centro nazionale di controllo della pesca (CCP) è il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo dalle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premese:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legisaltivo 4 giugno 1997, n. 143:

«Art. 2 *(Ministero per le politiche agricole).* — 1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647:

«Art. 3 *(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie).* — 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio dereto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto».

— Si riporta il testo dei paragrafi 7, 8 e 9 dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997:

«7. Gli Stati membri istituiscono e fanno funzionare i centri di controllo della pesca, in appresso denominati «CCP», incaricati di sorvegliare le attività e lo sforzo di pesca. I CCP entrano in funzione non oltre il 30 giugno 1998.

Il CCP di ogni Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la propria bandiera, a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei Paesi terzi cui si applica il SCP che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro stesso.

8. Lo Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del CCP e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio CCP disponga del personale adeguato, nonché degli

impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema.

Un CCP può essere gestito in comune da più Stati membri.

9. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per far sì che i dati trasmessi dai propri pescherecci a cui si applica il SCP vengano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni.

Lo Stato membro costiero adotta le misure necessarie per garantire che i dati trasmessi dai pescherecci battenti la bandiera di un altro Stato membro o di un Paese terzo cui si applica lo SCP siano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni.

La Commissione ha accesso a questi archivi informatizzati su richiesta specifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37».

— Si riporta il testo dell'art 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Nota all'art. 1:

— Il testo dei paragrafi 7, 8 e 9 dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 è riportato nelle note alle premesse.

98G0471

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 1998.

Applicazione, nei confronti della ditta Centro freddo di Giammarco Marco, dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0*a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 4 agosto 1997 con la quale la ditta Centro freddo di Giammarco Marco, con sede in Pescara, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolati previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1996 per il complessivo importo di L. 47.714.768 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livello occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prosegue delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Centro freddo di Giammarco Marco tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 47.714.768 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Pescara calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, in sostituzione delle pene pecuniarie a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto degli oneri accessori, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sspesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo, ove vengono a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario risponderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuvamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A10597

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 novembre 1998.

Determinazione dei tempi di sospensione per tutte le specialità medicinali per uso veterinario contenenti «Desametasone» e suoi derivati.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELL'ALIMENTAZIONE, NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la fissazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento CE n. 1837/97 che inserisce il desametasone nell'allegato I del regolamento CEE n. 2377/90

Acquisito il parere tecnico della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario, nel quale viene evidenziata l'esigenza di provvedere ad una riformulazione dei tempi di sospensione dei medicinali veterinari a base di desametasone già autorizzati, in considerazione dei livelli particolarmente bassi degli MRL approvati, a livello comunitario;

Considerato che le specialità medicinali contenenti desametasone attualmente in commercio contengono diverse forme di salificazione ed esterificazione del principio attivo e si presentano in formulazioni diverse, anche a lento rilascio;

Considerato che quanto sopra esposto determina nei tessuti animali una cinetica diversificata;

Considerato, inoltre, che tutte le specialità medicinali contenenti desametasone sono state sottoposte all'iter di revisione antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento CE n. 1837/97;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopracitate di procedere ad una riformulazione dei tempi di sospensione definiti per tutte le specialità medicinali già registrate, allo scopo di garantire la salute del consumatore di derrate alimentari provenienti da animali trattati con tali prodotti;

Considerato che l'indispensabilità del desametasone nell'armamentario farmaceutico a disposizione del medico veterinario per l'espletamento della propria professione e per il rispetto del benessere animale, non consente una situazione di sospensione dalla catena distributiva, seppur temporanea, di tali specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

I tempi di sospensione per tutte le specialità medicinali per uso veterinario contenenti desametasone e suoi derivati destinate a tutti gli animali produttori di derrate alimentari sono i seguenti: sessanta giorni per le carni; quattordici giorni (pari a 28 mungiture) per il latte.

Art. 2.

L'adeguamento degli stampati e delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità di cui all'art. 1 dovranno provvedere all'invio, al Ministero della sanità - Dipartimento per l'alimentazione, la nutrizione e la sanità pubblica veterinaria, dei relativi stampati, per l'approvazione formale della modifica ivi apportata, entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Le aziende interessate possono presentare espressa domanda al Ministero della sanità, volta ad ottenere la modifica dei tempi di sospensione stabiliti all'art. 1, inviando idonea documentazione relativa alla cinetica di deplezione residuale atta a dimostrare, sulla base degli MRL definiti a livello comunitario, la validità dei tempi diversi eventualmente richiesti.

La modifica richiesta potrà essere apportata solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità.

Art. 5.

I medicinali veterinari contenenti desametasone e suoi derivati già disponibili presso l'utilizzatore finale devono essere utilizzati secondo le modalità indicate all'art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 novembre 1998

Il direttore generale: MARABELLI

98A10599

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 28 aprile 1998;

Decreta:

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa mista «Nuova idea» a responsabilità limitata, con sede in Caraffa di Catanzaro, costituita per rogito notaio Fortunato Galati in data 3 gennaio 1990, repertorio n. 112.217, registro società n. 5534, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2758/245363;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Montemar» a responsabilità limitata, con sede in Botricello, costituita per rogito notaio Francesco Liguori in data 9 dicembre 1984, repertorio n. 8445, registro società n. 3818, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2105/209294;

3) società cooperativa agricola «S. Vennari» a responsabilità limitata, con sede in Cotronei, costituita il 27 novembre 1978, per rogito notaio Aldo Cerrelli, repertorio n. 55.457, registro società n. 1056, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 1428/164664;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Velotrans» a responsabilità limitata, con sede in Cropani, costituita il 29 luglio 1992, per rogito notaio Maria Grazia Gemini, repertorio n. 74992, registro società n. 6290, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2987/260855;

5) società cooperativa agricola «Agricola Carvelli» a responsabilità limitata, con sede in Petilia Policastro, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale, in data 19 giugno 1990, repertorio n. 19507, registro società n. 3305, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2818/248790;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Iuvenilia» a responsabilità limitata, con sede in Montauro, costituita per rogito Bianca Lopez in data 9 ottobre 1990, repertorio n. 6635, registro società n. 5711, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2831/249246;

7) società cooperativa agricola «S.A.B.A.T.» a responsabilità limitata, con sede in Sellia Marina, costituita per rogito notaio Domenico Longo in data 15 dicembre 1990, repertorio n. 6387, registro società n. 5852, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2884/2520978;

8) società cooperativa agricola «Bio erbe sud» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio Riccardo Proto in data 21 luglio 1989, repertorio n. 62924, registro società n. 3143, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2754/244940;

9) società cooperativa agricola «Futura» a responsabilità limitata, con sede in Petilia Policastro, costituita per rogito notaio Mario Capocasale in data 1° marzo 1983, repertorio n. 3848, registro società n. 1649, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 1940/197043;

10) società cooperativa agricola «Agricoltura 2000» a responsabilità limitata, con sede in Soveria Mannelli, costituita per rogito notaio Pasquale Critelli in data 12 maggio 1988, repertorio n. 1031, registro società n. 1822, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2754/244940.

Catanzaro, 18 novembre 1998

Il direttore: PISANI

98A10603

DECRETO 25 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il nostro tetto», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 ottobre 1989 sull'attività della societa cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Il nostro tetto», con sede in Barletta, numero posizione 4581/181648 costituita per rogito notaio Felice D'Onofrio in data 18 dicembre 1980, repertorio n. 51430, registro imprese n. 4579, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 25 novembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A10604

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 20 ottobre 1998.

Norme per l'attuazione di «aiuti sottoforma di sovvenzione in favore degli agricoltori per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 che ha determinato le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli;

Visti i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97 del Consiglio del 2 maggio 1997 con i quali sono state definite le modalità di applicazione delle compensazioni, nonché il massimale dell'importo dell'aiuto compensativo;

Vista la ministeriale n. 50450 del 9 marzo 1998 con la quale sono state notificate alla Commissione delle Comunità europee le misure da porre in essere in attuazione dei regolamenti sopra citati;

Vista la ministeriale n. 50912 dell'8 maggio 1998 con la quale sono state fornite alla Commissione alcune precisazioni in merito agli aiuti che l'Italia intende concedere in applicazione dei regolamenti sopra citati;

Vista la nota n. SG(98)D/5272 del 2 luglio 1998 con la quale la Commissione europea comunica il proprio parere favorevole nei confronti del regime notificato;

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 - testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Titolo II «L'assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 852 «Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali»;

Visto il decreto 8 agosto 1996 «Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1996 per il settore agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1996, n. 146 - attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», art. 59, comma 18;

Vista la circolare INPS del 10 giugno 1997, n. 130;

Vista la circolare INPS del 19 febbraio 1997, n. 38;

Vista la circolare INPS del 25 febbraio 1998, n. 45;

Considerato che per l'attuazione della misura 3, «aiuti sotto forma di sovvenzione in favore degli agricoltori per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro», della domanda di aiuto citata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 173/1998, è prevista l'emanazione di un apposito decreto per le modalità di applicazione e quelle di trasferimento delle risorse stabilite;

Considerato che la misura sopra citata prevede l'utilizzazione di un importo complessivo di lire 330 miliardi, dei quali lire 251 miliardi relativi alla prima annualità e lire 79 miliardi relativi alla seconda annualità;

Considerato che, per il 1998, i lavoratori autonomi, sulla base di una stima INPS, corrispondono a 739.815 unità per i quali è previsto un gettito contributivo di L. 494.000.000.000 e che il gettito contributivo, stimato sempre dall'INPS, a carico delle aziende agricole per la manodopera occupata e dei concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonìa ammonta a L. 458.000.000.000;

Tenuto conto che i 251 miliardi di lire relativi alla prima annualità sono stati ripartiti in misura proporzionale tra i lavoratori agricoli autonomi, le aziende agricole per la manodopera occupata e i concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonìa sulla base della contribuzione INAIL dovuta per ciascuna categoria richiamata;

Tenuto conto che l'entità della riduzione da applicare non può superare, per il primo anno, il 25% dell'importo dovuto e per il secondo anno l'8%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla riduzione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 2.

1. Sui contributi assicurativi ai fini antinfortunistici dovuti dalle aziende agricole autonome ed associate in quota capitaria annua, è applicata una riduzione massima pro-capite di L. 200.000 per il primo anno fino alla concorrenza dell'importo di L. 137.000.000.000.

Art. 3.

1. I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Titolo II, richiamato in premessa, dovuti dalle aziende agricole per la manodopera occupata e dai concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonìa, sono determinati applicando una riduzione del 25% agli importi calcolati ai fini dell'imposizione contributiva fino alla concorrenza massima di L. 114.000.000.000.

2. La riduzione di cui sopra sarà calcolata per le aziende agricole sull'importo dovuto per il secondo, terzo, quarto trimestre 1998 e primo trimestre 1999 e per i concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonìa sull'anno 1998 ed applicata sulla quarta rata, con scadenza 10 gennaio 1999.

3. Qualora la somma di L. 114.000.000.000 non dovesse essere sufficiente a garantire la diminuzione del 25% si applicherà una percentuale inferiore a valere sul primo trimestre 1999.

Art. 4.

1. Il rimborso all'INAIL dei contributi riscossi verrà effettuato dall'INPS con le medesime modalità attualmente in vigore.

Art. 5.

L'AIMA rimborserà entro il mese successivo a quello della rendicontazione le somme dovute all'INPS in base ai bollettini emessi.

Art. 6.

1. L'importo di lire 79 miliardi previsto per la seconda annualità verrà assegnato con le medesime modalità previste nel presente decreto, utilizzando anche eventuali somme residue, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla nota n. 50450 del 9 marzo 1998, con la quale è stato notificato il regime di aiuto alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro, possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 210

98A10504

DECRETO 20 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delel specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 11 giugno 1998 nella provincia di Verona;

grandinate 23 giugno 1998 nella provincia di Verona;

grandinate dal 30 giugno 1998 all'8 luglio 1998 nella provincia di Rovigo;

grandinate dal 30 giugno 1998 al 25 luglio 1998 nella provincia di Padova;

grandinate 3 luglio 1998 nella provincia di Verona;

grandinate 8 luglio 1998 nella provincia di Venezia;

grandinate dal 25 luglio 1998 al 27 luglio 1998 nella provincia di Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: grandinate del 30 giugno 1998, del 25 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Boara Pisani, Borgoricco, Camposampiero, Cervarese Santa Croce, Loreggio, Massanzago, Ponte San Nicolò, Rovolon, Santa Giustina in Colle, Stanghella, Teolo, Torreglia, Trebaseleghe.

Rovigo: grandinate del 30 giugno 1998, dell'8 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Rovigo.

Venezia: grandinate dell'8 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento.

Verona:

grandinate dell'11 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Belfiore, Marano di Valpolicella, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo;

grandinate del 23 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Soave;

grandinate del 3 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Cologna Veneta, Isola Rizza, Minerbe, Oppeano, Palù, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Veronella, Zevio.

Vicenza:

grandinate del 25 luglio 1998, del 27 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Breganze, Fara Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Salcedo;

grandinate del 25 luglio 1998, del 27 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Breganze, Fara Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Nove, Pianezze, Salcedo, Sandrigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10600

DECRETO 20 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 5 agosto 1998 nella provincia di Latina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Latina:

grandinate del 5 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Aprilia, Cisterna di Latina;

grandinate del 5 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Cisterna di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10601

DECRETO 20 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 19 agosto 1998 nella provincia di Lecce;

grandinate 4 settembre 1998 nella provincia di Lecce;

tromba d'aria 12 settembre 1998 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce:

grandinate del 19 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cannole, Giuggianello, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Sternatia;

grandinate del 19 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Giuggianello, Minervino di Lecce;

grandinate del 4 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Carpignano Salentino, Melendugno, Vernole;

tromba d'aria del 12 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio del comune di Lequile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10602

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 dicembre 1998.

Indizione delle elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153, riguardante il riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma;

Visto il decreto del presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» del 28 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, con il quale è stato approvato il regolamento disciplinante il procedimento relativo alle elezioni dei componenti del comitato direttivo del predetto Istituto e, in particolare, l'art. 2, primo comma;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995, relativo alla nomina del comitato direttivo del predetto Istituto per il quadriennio 1995-1999;

Considrato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui sopra, alla indizione delle elezioni dei componenti del nuovo comitato direttivo dell'Istituto di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei componenti del nuovo comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma.

Art. 2.

Le elezioni di primo grado avranno luogo il 13 aprile 1999. Le elezioni di secondo grado avranno luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della conclusione delle elezioni di primo grado, così come stabilito dall'art. 7, primo comma, del regolamento di cui alle premesse.

Art. 3.

La formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto verrà effettuata con la procedura stabilita dal regolamento citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1998

Il Ministro: ZECCHINO

98A10598

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 novembre 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 13 ottobre 1998, recante la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi su alcuni certificati di credito del Tesoro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 473078 in data 13 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1998, nel quale, in sede di determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali 1° maggio 1992/1999, 1° novembre 1992/1999 e 1° maggio 1993/2000, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 1999, la cedola di scadenza 1° maggio 1999 è stata erroneamente indicata con la scadenza 1° aprile 1999;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del suddetto decreto;

Decreta:

Il primo comma del dispositivo del decreto ministeriale del 13 ottobre 1998, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 1999, è determinato nella misura del 2,55% per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° maggio 1992, in circolazione per lire 10.000 miliardi cedola n. 14;

CCT settennali 1° novembre 1992, in circolazione per lire 9.000 miliardi cedola n. 13;

CCT settennali 1° maggio 1993, in circolazione per lire 4.000 niiliardi cedola n. 12».

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10662

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Approvazione del programma statistico nazionale per il triennio 1999-2001. (Deliberazione n. 103/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla ricognizione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 13 del predetto decreto legislativo concernente le procedure di approvazione del Programma statistico nazionale;

Visto il Programma statistico nazionale predisposto dall'Istituto nazionale di statistica per il triennio 1999-2001;

Visti gli articoli 2, comma 4, 8, comma 1, e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo demanda alla Conferenza Stato-regioni il compito, fra l'altro, di favorire l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome e che il Programma statistico nazionale costituisce elemento utile per la rivelazione dei dati e delle informazioni di interesse comune allo Stato ed alle regioni;

Considerato che la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali e Stato-regioni ha espresso il proprio parere favorevole in data 24 settembre 1998;

Udita la relazione del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1999-2001 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

98A10505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1998.

Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri. (Deliberazione n. 78/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 1° dicembre 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 3, commi 2 e 3, che prevedono, rispettivamente, l'adozione di un regolamento per il rilascio delle concessioni televisive e i principi generali cui il regolamento deve attenersi;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materie postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), fatto ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 maggio 1993, e in particolare l'atto finale, allegato XI;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni;

Visto l'accordo di collaborazione stipulato il 2 luglio 1998 tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, concernente «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, in conformità a quanto dispone il menzionato art. 3, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato I alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presidente è incaricato di provvedere a tutte le successive fasi attuative, compresa la pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° dicembre 1998

Il presidente: CHELI

ALLEGATO I
(alla delibera n. 78 del 1° dicembre 1998)

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA SU FREQUENZE TERRESTRI.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

Nel presente regolamento si intende per:

a) «legge»: la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

b) «autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) «emittente»: titolare di concessione che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette;

d) «emittente a carattere informativo»: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre;

e) «emittente a carattere commerciale»: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione;

f) «emittente a carattere comunitario»: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna:

1) a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

g) «emittente monotematica a carattere sociale»: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

h) «emittente commerciale nazionale»: emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

i) «emittente di televendite»: emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

l) «emittente ad accesso condizionato»: emittente che trasmette programmi televisivi in ambito nazionale mediante un segnale codificato, la cui visione da parte dell'utente è contrattualmente subordinata al preventivo assenso per assicurare la remunerazione del servizio;

m) «piano»: il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

n) «disciplinare»: l'atto richiamato nell'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva;

o) «ambito nazionale»: l'ambito d'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia;

p) «bacino di utenza televisiva»: l'ambito di irradiazione coincidente, di norma, con il territorio della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano;

q) «area di servizio»: l'ambito territoriale coincidente con il bacino di utenza, o parte di esso, per il quale è rilasciata la concessione in ambito locale;

r) «programmi originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio dalla società concessionaria o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra società concessionaria;

s) «opere europee»: le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

b) siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

c) il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale, in tecnica analogica. Le concessioni sono rilasciate per la radiodiffusione e per l'installazione ed esercizio degli impianti di diffusione e dei necessari collegamenti di telecomunicazioni.

2. Le norme del presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle autorizzazioni previste dagli articoli 38, 43 e 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103.

3. Le concessioni o le autorizzazioni di cui al comma 2 determinano altresì le frequenze pianificate sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione, il diagramma di antenna e l'area di servizio.

TITOLO II
REQUISITI TECNICI

Art. 3.
Radiofrequenze utilizzabili

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione interferisca altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 3, della legge, promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

Art. 4.
Progetto dell'impianto o della rete

1. Il progetto può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

Art. 5.

Omologazione e collaudo degli impianti

1. Gli impianti oggetto della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi della normativa vigente.

2. L'Autorità promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti anche presso le sedi del concessionario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

TITOLO III

CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SU FREQUENZE TERRESTRI

Art. 6.

Condizioni per la presentazione delle domande di concessione

1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).

2. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi.

3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge.

4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 8, della legge stessa.

6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano già titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane, comunicano all'Autorità, a seguito dell'eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, i dati di cui alle seguenti lettere, aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di successive modificazioni:

a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale della persona fisica o ente morale avente la qualità di emittente, in quanto responsabile editoriale dei programmi dei palinsesti televisivi;

b) il nome degli amministratori e dei giornalisti responsabili delle decisioni editoriali concernenti la programmazione;

c) la descrizione dell'attività televisiva che intendono esercitare e le informazioni relative ai mezzi tecnici che intendono utilizzare;

d) la dichiarazione che l'emittente è stabilita in Italia ai sensi dell'art. 2, par. 3 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, ed è soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva.

8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono:

a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro trenta giorni dal rilascio stesso;

b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni.

9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*quater*, 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 7.

Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una delle seguenti tipologie: emittente commerciale nazionale, emittente di televendite, emittente ad accesso condizionato. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione e deve contenere:

a) l'indicazione del tipo di concessione richiesta;

b) l'eventuale uso di un sistema di codificazione;

c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;

d) l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche e per lo sviluppo della radiodiffusione digitale;

e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;

f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per l'intero arco temporale di durata della concessione;

g) lo spazio che s'intende destinare ai vari tipi di programmazione (a titolo esemplificativo: informazione, sport, cultura, svago);

h) la quota percentuale di programmi e servizi informativi che l'emittente si impegna a produrre in proprio;

i) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16 e 17, dell'art. 2, della legge;

l) l'impegno a trasmettere pubblicità nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

m) l'impegno, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, a trasmettere quotidianamente non meno di tre edizioni di un telegiornale di informazione generale autoprodotto nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;

n) l'indicazione dei bacini di utenza che si intendono servire, conformemente alle modalità di cui all'allegato *A*;

o) le esperienze eventualmente maturate nei settori della radiotelevisione, dell'editoria, dello spettacolo o delle telecomunicazioni;

p) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;

q) l'indicazione del numero di lavoratori che si prevede di occupare nelle società concessionarie per le varie mansioni e qualifiche;

r) gli impegni finanziari per la ricerca e lo sviluppo;

s) l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6, della legge;

t) la tipologia di servizi di telecomunicazione che l'emittente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, della legge.

2. I richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, siano già titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri o abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, devono altresì:

a) specificare, con apposita e idonea documentazione:

1) il numero medio di ore giornaliere di trasmissione effettuate;

2) la tipologia dei programmi trasmessi;

3) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;

4) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo, ivi compresi quelli per la ricerca e lo sviluppo;

5) il numero dei lavoratori occupati nelle varie mansioni e qualifiche, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti;

6) ulteriori elementi indicativi della presenza sul mercato;

b) indicare con eventuale specifica dichiarazione:

1) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2) lo stato dei versamenti relativi ai canoni di concessione dovuti;

3) di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;

4) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;

5) gli impianti di diffusione, conformemente alle modalità di cui all'allegato *B*, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'art. 32, della legge 6 agosto 1990, n. 223, legittimamente ed effettivamente eserciti.

3. Alla domanda per il rilascio della concessione deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda;

b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

e) certificato da cui risulti che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'art. 13, comma 1, a titolo di contributo per spese istruttorie.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 2, dell'art. 6, ed al comma 2, lettera *a)*, n. 5, nonché al comma 3, lettere *a)*, *e)* ed *f)* del presente articolo.

5. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito nazionale in una appartenente a tipologia differente.

6. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.

Art. 8.

Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una o più delle seguenti tipologie di emittente, con indicazione delle priorità: emittente commerciale, informativa, a carattere comunitario, monotematica locale sociale.

2. La domanda deve contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere da *c)* a *g)*, e da *o)* a *t)* del comma 1, dell'art. 7 e, nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui al comma 2, dell'art. 7, le seguenti indicazioni:

a) il tipo di concessione che si richiede;

b) il bacino di utenza ovvero l'area di servizio che s'intende coprire, conformemente alle modalità di cui all'allegato *A;*

c) i bacini di utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;

d) l'eventuale impegno del richiedente una concessione a carattere commerciale a trasmettere programmi di informazione locale o comunque legati alle realtà locali;

e) l'impegno del richiedente una concessione a carattere informativo, comunitario o monotematico sociale a rispettare i limiti di trasmissione specificamente indicati per ciascuna emittente dalle relative definizioni di cui all'art. 1.

3. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, n. 5 e comma 3, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, deve essere corredata da:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda o, per le emittenti a carattere comunitario, attestazione riguardante la costituzione del richiedente stesso in associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo lucro;

b) certificato di nazionalità, qualora si tratti di società non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano qualora venga richiesta una concessione per radiodiffusione televisiva a carattere comunitario.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 3, dell'art. 6, ed al comma 2, lettera *a)*, n. 5 ed al comma 3, lettere *e)* ed *f)* dell'art. 7.

5. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale. La domanda viene esaminata secondo la priorità indicata dal richiedente. Il rilascio della concessione per una delle tipologie nell'ordine delle priorità indicate dal richiedente esonera dall'esame delle richieste relative alle tipologie subordinate.

6. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale nello stesso bacino di utenza.

7. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito locale in una appartenente a tipologia differente.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, per i soli primi due anni dal rilascio della concessione sono consentiti, previa comunicazione all'Autorità, i trasferimenti di intere emittenti, di rami d'azienda e di impianti da un titolare di concessione per la radiodiffusione televisiva ad un altro.

9. In sede di prima attuazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 6, ad uno stesso soggetto che all'atto di presentazione delle domande sia già titolare di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, può essere rilasciata una ulteriore concessione di tipologia diversa per lo stesso bacino d'utenza ovvero una seconda concessione anche della stessa tipologia purché riferita ad area di servizio diversa.

Art. 9.

Valutazione e comparazione delle domande

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, le domande per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il termine indicato nel disciplinare adottato in base al presente regolamento. La concessione viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro i termini di legge.

2. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sulla base di un elenco di esperti in materia giuridica, economico-finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radiotelevisiva indicati dall'Autorità. La commissione, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. La domanda è respinta, con provvedimento motivato, qualora:

a) l'istante non soddisfi le condizioni per la presentazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale di cui all'art. 6;

b) la domanda non contenga gli elementi di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 o all'art. 8, commi 2 e 3, rispettivamente per le richieste di concessione in ambito nazionale o locale.

4. La commissione assegna a ciascuna domanda, presentata per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale, un punteggio, sulla base dei singoli elementi previsti nel disciplinare, nell'ambito delle seguenti aree:

a) qualità dei programmi;

b) piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete;

c) occupazione;

d) esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori.

5. Al termine della valutazione comparativa la commissione compila le graduatorie per le domande in ambito nazionale e locale; per queste ultime, vengono formate graduatorie distinte per ciascun bacino di utenza. Un medesimo soggetto può ottenere concessioni in più di un bacino d'utenza purché esse siano riferite a regioni limitrofe che servano una popolazione complessivamente non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud.

Art. 10.

Obblighi del titolare della concessione

1. I concessionari per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale sono tenuti a trasmettere programmi, nel primo caso, per non meno di 18 ore giornaliere e per non meno di 130 ore settimanali e, nel secondo caso, per non meno di 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere notiziari ed altre produzioni a contenuto informativo nel rispetto dei seguenti limiti:

a) quanto ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, almeno tre edizioni quotidiane di un telegiornale di informazione generale autoprodotto nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;

b) quanto ai titolari di concessione a carattere informativo in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *d);*

c) quanto ai titolari di concessione a carattere comunitario e monotematico sociale in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere *f)* e *g).*

3. Specifici obblighi per i concessionari di radiodiffusione televisiva che trasmettono con accesso condizionato sono determinati dal regolamento previsto dall'art. 3, comma 11, della legge.

4. I concessionari per la radiodiffusione televisiva sono tenuti a trasmettere lo stesso programma su tutto l'ambito territoriale per il quale è rilasciata la concessione. Tale obbligo può essere derogato:

a) per le emittenti nazionali e locali, in relazione ad eventi non prevedibili, di carattere occasionale ovvero eccezionale;

b) per le sole emittenti locali e per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera:

1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma;

2) nel caso in cui i programmi siano diretti a diverse comunità linguistico-culturali presenti nel territorio servito;

3) al fine di trasmettere programmi informativi differenziati.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettera *b),* la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni secondo le modalità da questo stabilite.

6. I concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale sono tenuti al rispetto delle norme sulla produzione e distribuzione di opere europee e di opere indipendenti previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo le modalità previste da un apposito regolamento dell'Autorità.

7. I concessionari devono tenere un registro sul quale vengono annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. I concessionari sono altresì tenuti a conservare, per i tre mesi successivi alla data di trasmissione, la registrazione dei programmi trasmessi.

8. Si applicano ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 11.

Durata della concessione subentro, estinzione e decadenza

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale hanno durata di sei anni, sono rinnovabili e non possono essere cedute salvo quanto previsto al comma 2.

2. In caso di cessione dell'azienda televisiva, l'acquirente deve presentare al Ministero delle comunicazioni, entro quindici giorni, domanda di subentro nella concessione conforme alle previsioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di cui all'art. 2, comma 5, e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* n. 1, della legge. A tal fine, previo accertamento delle predette condizioni e disposizioni, l'Autorità autorizza la cessione dell'azienda ed il Ministero delle comunicazioni consente il subentro nella concessione.

3. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale si estinguono:

a) per scadenza del termine, qualora non vengano rinnovate;

b) per rinuncia del concessionario;

c) in caso di estinzione del concessionario;

d) per dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale non seguita da autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;

e) per mancato pagamento del canone di concessione.

4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati nel presente regolamento comporta la decadenza della concessione.

Art. 12.

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo.

2. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo.

3. In sede di rinnovo delle concessioni si tiene conto delle eventuali sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge e del presente regolamento.

Art. 13.

Determinazione dei contributi e dei canoni

1. Il richiedente la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale è tenuto, anteriormente alla presentazione della domanda, al pagamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, così determinata:

lire 50 milioni per la domanda di concessione in ambito nazionale;

lire 10 milioni per la domanda di concessione in ambito locale.

2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo determinato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 5, della legge.

3. In caso di ritardato o mancato pagamento del canone di concessione si procede alla riscossione secondo le modalità di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Trasmissione di programmi in contemporanea

1. Ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni alla trasmissione di programmi in contemporanea, nello stesso bacino d'utenza o in diversi bacini, secondo le disposizioni dell'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, escluso il riferimento alla necessaria diversità dei bacini di utenza.

2. La variazione dell'orario di interconnessione da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni presentata con preavviso di almeno quindici giorni.

3. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e devono essere identificate mediante un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelle delle emittenti interconnesse. Le concessionarie autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi della propria emittente. Esse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiamino in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente.

4. Il presente articolo si applica anche alle concessionarie che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni in contemporanea nell'arco della programmazione giornaliera.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza del presente regolamento ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità dispone gli opportuni accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati assegnando a questi ultimi un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o quando le motivazioni addotte risultino inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento persista oltre il termine indicato ovvero nel caso di incompleta osservanza, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 31, della legge e, nei casi di reiterazione ovvero di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disciplina per l'adeguamento al piano

1. In sede di prima attuazione la concessione rilasciata da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi del presente regolamento, per l'uso delle frequenze di cui al piano, è sottoposta a condizione risolutiva per il caso di mancato rispetto degli impegni relativi all'adeguamento degli impianti al piano stesso, secondo le indicazioni contenute nell'atto concessorio.

2. Coloro che ottengono la concessione in ambito nazionale o locale ai sensi del presente regolamento, nelle more della completa attuazione del piano, possono proseguire nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *b)*, n. 5).

Art. 17.

Particolare regime delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6 ed all'art. 3, comma 11, della legge

1. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge, nonché i soggetti che esercitano la rete eccedente di cui all'art. 3, comma 11, della stessa legge, che risultino utilmente collocati nella graduatoria per il rilascio delle concessioni in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della predetta legge, l'esercizio delle reti eccedenti i limiti sopraindicati.

2. Qualora entro il termine di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge risultino rimosse le condizioni ostative all'esercizio, sulle frequenze terrestri in tecnica analogica, delle reti eccedenti, può essere presentata dagli interessati domanda di subentro ai sensi dell'art. 11.

Art. 18.

Canone transitorio

1. Fino all'adozione dell'apposito regolamento di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 5, della legge, per la determinazione dei canoni e contributi, i titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone stabilito dall'art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Trasmissione di programmi televisivi su frequenze terrestri con tecnica numerica

1. Per consentire l'attuazione del piano e l'introduzione delle trasmissioni su frequenze terrestri con tecnica numerica le emittenti che si impegnano a rendere disponibili entro ventiquattro mesi i canali, destinati dal piano a tale scopo, hanno titolo ad una maggiorazione fino ad un massimo del dieci per cento del punteggio attribuito in sede di valutazione, secondo le specificazioni contenute nel disciplinare.

2. Le emittenti che s'impegnino a trasmettere, sulle frequenze televisive terrestri, con tecnica numerica, entro trentasei mesi, sono esonerate dal pagamento del canone per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica numerica per un periodo di sei anni. Alle stesse è praticata una riduzione del canone dovuto per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica analogica, in proporzione alla percentuale di territorio servito con la nuova tecnica e, comunque, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. Le emittenti che assumono gli impegni di cui ai commi 1 e 2 sono tenute, a garanzia dei relativi adempimenti, a consegnare fideiussione bancaria pari a 12 miliardi per le emittenti in ambito nazionale e 300 milioni per quelle in ambito locale.

4. I canali utilizzati per la radiodiffusione televisiva in tecnica numerica, qualora siano destinati alla trasmissione simultanea dei programmi già irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 2 della legge.

ALLEGATO *A*

RETI RICHIESTE CON LA DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione della rete: ....

2. Tipo di rete:

	a copertura nazionale	☐
	a copertura regionale	☐
	a copertura locale	☐

3. Aree da servire

(per le reti a copertura nazionale e regionale indicare solo le aree non coperte dalle postazioni inserite nel Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze)

Comune	Provincia di appartenenza	Regione di appartenenza
....	....	....
....	....	....
....	....	....

p:/gu1_3d/gu1_288/98A10622.3D vers. 2.6
7/12/98 16:47 Nome TX: testo Pag. mastro Pag1c Tot. pagg. 14 10

ALLEGATO *B*

RETI LEGITTIMAMENTE GESTITE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA NUOVA CONCESSIONE

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione e codice della rete: ....

2. Tipo di rete:

	a copertura nazionale	☐
	a copertura interregionale	☐
	a copertura regionale	☐
	a copertura locale	☐

ALLEGATO *B*

DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLE POSTAZIONI E IMPIANTI DELLA RETE

Postazione

Denominazione della postazione	Regione	Provincia	Longitudine (gradi, primi, secondi)	Latitudine (gradi, primi, secondi)	Quota s.l.m. (m.)
....	....	....	....	....	....

Sistema radiante

Canale funzion. Impianto	Polarizzazione (H,V)	Tipo di offset	Valore dell'offset	Altezza convenzionale (m)
....	....	....	....	....

Massima potenza equivalente irradiata nel piano orizzontale (dBk)

0°	10°	20°	30°	.....	.....	350°
.....	.....	.....	.....		.....	.....

Area interessata dal servizio

Comuni serviti dalla postazione: ....

Regione e provincia di appartenenza: ....

98A10622

ALLEGATO *A*

RETI RICHIESTE CON LA DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione della rete: ....

2. Tipo di rete:

a copertura nazionale	☐
a copertura regionale	☐
a copertura locale	☐

3. Aree da servire

(per le reti a copertura nazionale e regionale indicare solo le aree non coperte dalle postazioni inserite nel Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze)

Comune	Provincia di appartenenza	Regione di appartenenza
....	....	....
....	....	....
....	....	....

ALLEGATO *B*

RETI LEGITTIMAMENTE GESTITE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA NUOVA CONCESSIONE

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione e codice della rete: ....

2. Tipo di rete:

a copertura nazionale	☐
a copertura interregionale	☐
a copertura regionale	☐
a copertura locale	☐

ALLEGATO *B*

DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLE POSTAZIONI E IMPIANTI DELLA RETE

Postazione

Denominazione della postazione	Regione	Provincia	Longitudine (gradi, primi, secondi)	Latitudine (gradi, primi, secondi)	Quota s.l.m. (m.)
....	....	....	....	....	....

Sistema radiante

Canale funzion. Impianto	Polarizzazione (H,V)	Tipo di offset	Valore dell'offset	Altezza convenzionale (m)
....	....	....	....	....

Massima potenza equivalente irradiata nel piano orizzontale (dBk)

0°	10°	20°	30°	.....	.....	350°
.....	.....	.....	.....		.....	.....

Area interessata dal servizio

Comuni serviti dalla postazione: ....

Regione e provincia di appartenenza: ....

98A10622

ALLEGATO *A*

RETI RICHIESTE CON LA DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione della rete: ....

2. Tipo di rete: a copertura nazionale ☐

a copertura regionale ☐

a copertura locale ☐

3. Aree da servire

(per le reti a copertura nazionale e regionale indicare solo le aree non coperte dalle postazioni inserite nel Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze)

Comune	Provincia di appartenenza	Regione di appartenenza
....	....	....
....	....	....
....	....	....

ALLEGATO *B*

RETI LEGITTIMAMENTE GESTITE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA NUOVA CONCESSIONE

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione e codice della rete: ....

2. Tipo di rete:

a copertura nazionale	☐
a copertura interregionale	☐
a copertura regionale	☐
a copertura locale	☐

ALLEGATO *B*

DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLE POSTAZIONI E IMPIANTI DELLA RETE

Postazione

Denominazione della postazione	Regione	Provincia	Longitudine (gradi, primi, secondi)	Latitudine (gradi, primi, secondi)	Quota s.l.m. (m.)
....	....	....	....	....	....

Sistema radiante

Canale funzion. Impianto	Polarizzazione (H,V)	Tipo di offset	Valore dell'offset	Altezza convenzionale (m)
....	....	....	....	....

Massima potenza equivalente irradiata nel piano orizzontale (dBk)

0°	10°	20°	30°	.....	.....	350°
.....	.....	.....	.....		.....	.....

Area interessata dal servizio

Comuni serviti dalla postazione: ....

Regione e provincia di appartenenza: ....

98A10622

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 1057).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attività e dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio;

Visti il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984 nonché i decreti ministeriali in data 15 luglio 1988 e 21 luglio 1993 concernenti le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciate alla Trieste e Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.a., con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a. tenutasi il 30 ottobre 1998, nel corso della quale è stata deliberata la modifica degli articoli 5, 6, 9, 11, 14, 15 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione del testo del nuovo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati:

art. 5: attribuzione al consiglio di amininistrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale da lire 21 miliardi a lire 50 miliardi;

art. 6: eliminazione della clausola di gradimento da parte del consiglio di amministrazione in caso di trasferimento delle azioni sociali;

art. 9: modifica del termine di approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e in ottemperanza al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

art. 11: soppressione dell'obbligo di conferimento della rappresentanza in assemblea esclusivamente agli azionisti della società;

art. 14: introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per tele e videoconferenza;

art. 15: concernente i poteri di cui è investito il consiglio di amministrazione per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;

art. 20: riguardante la previsione della chiusura degli esercizi sociali entro il 31 dicembre di ogni anno, la formazione, alla fine di ogni esercizio, da parte del consiglio di amministrazione, del bilancio e la destinazione degli utili.

Roma, 30 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10605

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 marzo 1994, con il quale sono state stabilite le norme comuni e istituite le scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina veterinaria e fra queste la scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina veterinaria in data 11 dicembre 1997 e 11 settembre 1998, dal consiglio di amministrazione in data 16 giugno 1998 e 27 ottobre 1998, e dal senato accademico in data 9 giugno 1998 e 20 ottobre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 160 concernente rispettivamente la scuola di specializzazione in metodologie chimiche di controllo e di analisi, istituita con decreto rettorale n. 2482 del 5 agosto 1998, sono inseriti gli articoli 161 e 162 relativi rispettivamente alle norme comuni alle scuole di specializzazione del settore veterinario ed alla scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

«Art. 161.

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE VETERINARIO

Istituzione, finalità, titolo conseguito.

1. Presso l'Università di Padova sono istituite le scuole di specializzazione del settore veterinario.

2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici veterinari specialisti nel settore veterinario.

3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

Organizzazione delle scuole.

4. Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

5. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

6. Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole.

7. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

8. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente punto 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

9. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

10. L'università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 162.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLEVAMENTO, IGIENE, PATOLOGIA DELLE SPECIE ACQUATICHE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DERIVATI.

1. Alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Padova afferisce la scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

2. Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate. La frequenza è obbligatoria.

3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della scuola e del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola.

5. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di studi relativo alla specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

6. Nel determinare il piano degli studi, il consiglio della scuola comprenderà nell'ordinamento le aree didattiche più avanti specificate alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

8. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

9. Le aree didattiche che caratterizzano il corso di studi relativo alla scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati, ed alle quali devono essere dedicate almeno 1000 ore sono le seguenti.

Area 1 - *Idrobiologia ed ecologia degli ambienti acquatici.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza di base degli ecosistemi acquatici, approfondendo quindi lo studio degli elementi principali che costituiscono l'ambiente acquatico, nonché quello delle relazioni intercorrenti tra gli organismi acquatici e tra di questi ed i componenti abiotici dell'ambiente. Particolare rilievo va riservato all'anatomia, alla fisiologia e alla tassonomia degli organismi acquatici allevati.

Settori scientifico-disciplinari: E03A Ecologia; G05C Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura; G07A Chimica agraria; V30A Anatomia degli animali domestici; V30B Fisiologia degli animali domestici.

Area 2 - *Produzioni animali.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza di quegli aspetti della fisiologia degli organismi acquatici allevati che presentano una relazione più stretta con la gestione dell'allevamento, per quanto riguarda in particolare gli aspetti legati alla nutrizione, alle tecnologie di riproduzione e al miglioramento genetico.

Settori scientifico-disciplinari: G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico; G09B Nutrizione e alimentazione animale; G09C Zootecnica speciale; V30B Fisiologia degli animali domestici; G09D Zoocolture.

Area 3 - *Tecnologia dell'allevamento e della pesca.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza della tecnologia della pesca e dei diversi settori dell'acquacoltura (ittiocoltura, molluschicoltura e crostaceicoltura), considerando anche gli aspetti impiantistici ed economici. Un'attenzione specifica va posta ai problemi dell'impatto ambiente degli allevamenti ittici.

Settori scientifico-disciplinari: G09D Zoocolture; G05C Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura; G01X Economia ed estimo rurale.

Area 4 -*Patologia degli organismi acquatici.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza della patologia generale e speciale degli organismi acquatici allevati, con attenzione agli stress ambientali come causa predisponente di patologie e ai possibili inquinamenti organici e chimici di rilevante importanza nei confronti degli allevamenti ittici.

Settori scientifico-disciplinari: V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria; V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area 5 - *Igienistica generale e speciale.*

Lo specializzando deve acquisire in maniera appropriata tutte le conoscenze relative all'igiene generale (igiene veterinaria e igiene zootecnica) delle produzioni acquatiche, con particolare riferimento alla gestione dell'ambiente di allevamento al fine di evitare stress ambientali che rappresentano un fattore predisponente alle patologie.

Settori scientifico-disciplinari: G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale; G09D Zoocolture; V32A Malattie infettive degli animali domestici; V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici; V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria.

Area 6 - *Approvvigionamenti, mercati ed industrie dei prodotti e sottoprodotti ittici.*

Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle problematiche relative agli approvvigionamenti ed ai mercati dei prodotti ittici, nonché delle tecnologie impiegate nelle industrie di trasformazione dei prodotti ittici.

Settori scientifico-disciplinari: G09D Zoocolture; V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area 7 - *Ispezione dei prodotti ittici.*

Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle problematiche relative all'ispezione e alla vigilanza dei prodotti ittici, approfondendo le caratteristiche di composizione chimica dei prodotti ittici, i meccanismi biochimici che presiedono all'alterazione di tali prodotti, nonché le tecniche di analisi utilizzabili ai fini dell'accertamento della qualità.

Settori scientifico-disciplinari: V30A Anatomia degli animali domestici; V31B Ispezione degli alimenti di origine animale; V32A Malattie infettive degli animali domestici; V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici; V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria.

Area 8 - *Igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana.*

Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle possibili tossinfezioni e intossicazioni da prodotti ittici, nonché i rischi per la salute umana legati alla trasmissione di parassiti o altri organismi patogeni derivanti da prodotti ittici, molluschi e crostacei, approfondendo la conoscenza dei cicli vitali di tali organismi e le possibili modalità utilizzabili per ridurre i rischi di trasmissione all'uomo, nonché tutte le nozioni di bromatologia applicata.

Settori scientifico-disciplinari: G09D Zoocolture; V31B Ispezione degli alimenti di origine animale; V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria; V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria; V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici; E05A Biochimica.

Area 9 - *Legislazione.*

Lo specializzando deve approfondire la conoscenza delle norme nazionali e comunitarie che regolamentano l'attività di pesca, l'acquacoltura, nonché la commercializzazione dei prodotti ittici e lo spostamento degli animali in ambito comunitario ed extra-comunitario.

Settori scientifico-disciplinari: G09D Zoocolture; V33B Clinica medica veterinaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 19 novembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A10607

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 17 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, relativo alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

Visto che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nela seduta del 24 giugno 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 21 luglio 1998;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, in data 24 luglio 1998, ha approvato la suddetta modifica;

Visto il parere favorevole alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 ottobre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è cosi ulteriormente modificato.

Articolo unico

A partire dall'anno accademico 1998-99, l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del settore medico, in chirurgia vascolare viene così modificato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CHIRURGIA VASCOLARE

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, presso Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, cattedra di chirurgia vascolare, sede amministrativa della scuola, afferente al dipartimento di chirurgia e le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinare di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Art. 7.

L'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 5 è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento è attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella *B*.

Art. 8.

Di norma ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Il piano didattico delle attività formative di cui all'art. 7 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione su cui registràre tutta l'attività scientifica e chirurgica espletata dallo specializzando nel corso degli studi.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: specializzando deve apprendere conoscenze di anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B Informatica, K06X Bioingegneria, L18C Linguistica inglese.

B. *Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di specialità chirurgiche correlate.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologie e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D. *Area di chirurgia vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.

E. *Area di chirurgia endovascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenze e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.

F. *Area angiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settore: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

G. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ad alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari:

a) diagnostica vascolare e incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona; interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norma di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione.

Roma, 17 novembre 1998

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

98A10608

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 5;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo emanato a norma degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed entrato in vigore il 27 agosto 1996 a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996;

Visti i commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento»;

Visto l'art. 2, comma 4 (Programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, il quale stabilisce che «In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'Ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente sono comunicate al Ministero»;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica» prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 la quale, tra l'altro, stabilisce che (punto 4): «In attesa degli ulteriori provvedimenti attuativi dell'autonomia didattica è eccezionalmente autorizzata, limitatamente all'anno accademico 1998-99, l'attivazione — con riserva di successiva verifica e adeguamento in base agli emanandi "decreti di area" — di corsi di nuova istituzione per i quali non sussistano ordinamenti didattici vigenti, purché risulti acquisito il parere favorevole del comitato universitario di coordinamento, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»;

Considerato che la scuola di specializzazione in «Tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici» richiesta dall'Università degli studi della Tuscia nell'ambito del piano di sviluppo 1994-1996 risulta con priorità *A* nel documento generale di programmazione universitaria per il triennio 1994-1996 del comitato di coordinamento della regione Lazio;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio nell'adunanza del 9 marzo 1998 in ordine alla istituzione e alla attivazione della scuola di specializzazione in «Tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici» presso l'università degli studi della Tuscia;

Vista la favorevole relazione tecnica formulata dal nucleo di valutazione interno del 30 settembre 1998 circa la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in «Tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo e precisamente del consiglio di facoltà di conservazione dei beni culturali (riunioni del 7 ottobre 1996, del 18 aprile 1997 e del 20 luglio 1998) del senato accademico (riunione del 22 settembre 1998) e del consiglio di amministrazione (seduta del 20 ottobre 1998) con le quali è stata approvata l'istituzione e l'attivazione della scuola di specializzazione in «Tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici» presso la facoltà di conservazione dei beni culturali di questo Ateneo, il relativo ordinamento didattico e la conseguente modifica dello statuto di questo Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative agli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di laurea vengono operate sul preesistente statuto;

Riconosciuta la necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 1 della parte I - «Disposizioni generali» è soppresso e così sostituito:

«L'Università degli studi della Tuscia comprende la facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie e in scienze forestali ed ambientali e con i corsi di diploma universitario in produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali e tecnologie del legno, tecnologie alimentari; la facoltà di lingue e letterature straniere moderne con il corso di laurea in lingue e letterature straniere; la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in scienze biologiche e scienze ambientali (indirizzo terrestre); la facoltà di conservazione dei beni culturali con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali e la scuola di specializzazione in tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici; la facoltà di economia con il corso di laurea in economia e commercio e con il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

L'Università degli studi della Tuscia conferisce il diploma universitario interfacoltà in «scienze organizzative e gestionali».

Dopo l'art. 44 della parte V - «Ordinamento didattico facoltà di conservazione dei beni culturali» viene inserito l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in «Tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici», con i nuovi articoli come di seguito riportato e con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 45.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO-ARTISTICI

È istituita la scuola di specializzazione in tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici. La scuola si propone come corso di studi successivo alla laurea e conferisce il diploma di specialista in tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici. La scuola è destinata alla formazione dello storico dell'arte nei suoi compiti di progettazione, organizzazione e direzione di un museo o di una struttura o di un sistema museale; elaborazione e direzione di progetti culturali relativi al patrimonio storico-artistico; direzione dei lavori di un laboratorio o di un cantiere di restauro; organizzazione e guida dei lavori di catalogazione e documentazione dei beni storico-artistici; progettazione organizzazione e direzione di iniziative culturali quali: esposizioni, percorsi didattici, etc.

Art. 46.

Il numero complessivo degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione è fissato in 25 per ogni anno accademico. Su proposta motivata del consiglio della scuola tale numero potrà essere modificato con deliberazione degli organi competenti. Nel caso di convenzioni con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative la scuola prevede un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici e che già operi nell'ambito dei beni culturali, fermi restanti le modalità e i requisiti per l'ammissione.

Art. 47.

Si può accedere alla scuola tramite laurea in conservazione dei beni culturali con indirizzo storico-artistico, laurea in lettere con *curriculum* in discipline storico artistiche, laurea rilasciata dal dipartimento di arte, musica e spettacolo (DAMS) con *curriculum* in discipline storico-artistiche. Sono altresì ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere, riconosciuto a termini di legge equivalente ad una delle lauree predette e accettato dalle competenti autorità accademiche italiane (consigli della scuola e senato accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola.

Per l'ammissione alla scuola di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in due prove scritte. Una prima prova potrà essere articolata sulla base di domande a risposte multiple, una seconda prova consisterà nell'elaborazione di schede su problemi storico-artistici, su aspetti della conservazione e della musealizzazione di opere d'arte. Le prove scritte saranno integrate da un colloquio e dalla valutazione dei titoli.

Sono titoli valutabili la tesi in una disciplina affine alle problematiche della specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie affini alle problematiche della specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.

Saranno ammessi alla suola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

La commissione esaminatrice viene nominata annulmente dal consiglio della scuola ed è composta da tre docenti della scuola stessa.

Art. 48.

Per l'ammissione alla scuola di specializzazione la ripartizione del punteggio tra le prove scritte, il colloquio e i titoli avverrà come segue:

30 punti per la prima prova scritta;

30 punti per la seconda prova scritta;

10 punti per il colloquio;

30 punti per i titoli.

La ripartizione del punteggio attribuito ai titoli viene così effettuata: fino ad una massimo di 5 punti per il voto di laurea così computabili: 0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per i pieni voti assoluti e la lode; fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti alle problematiche della specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione motivata della commissione) così attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30; 0,5 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode; fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alle problematiche della specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso, una sola volta); fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alle problematiche della specializzazione.

Art. 49.

Presso la scuola è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Per ciascun anno di corso della scuola di specializzazione la distribuzione degli insegnamenti, il numero minimo di ore di attività didattica per ciascuno di essi e le eventuali precedenze saranno stabiliti dal consiglio della scuola nel manifesto annuale degli studi.

Ai fine di consentire un'articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, nello stesso manifesto verranno indicati gli insegnamenti strutturati in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Lo stesso manifesto specificherà le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli insegnamenti sulla base degli accertamenti compiuti dai rispettivi docenti.

Art. 50.

Il corso di diploma di specializzazione in tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici ha la durata di tre anni.

Lo studente per essere ammesso all'esame di diploma dovrà frequentare insegnamenti e superare esami per un totale di otto annualità da distribuire nell'arco dei primi due anni.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso alla cui preparazione è particolarmente destinato il terzo anno di studi.

Art. 51.

I primi due anni del corso comportano ciascuno un totale di 280 ore complessive di attività didattico formativa, teorica, teorico-pratica, ivi comprese le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, periodi di tirocinio) da distribuire nell'arco di quattro annualità. Anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, possono pure essere utilizzati altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, corsi integrativi, seminari, laboratori, periodi di tirocinio). L'equivalente in annualità di ciascuno di tali moduli didattici proposto dal consiglio della scuola all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. L'equivalente complessivo di tali moduli non potrà comunque superare una annualità.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti presso qualificati istituti di ricerca scientifica, strutture pubbliche e private operanti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici nonche reparti di ricerca e sviluppo di imprese pubbliche e private operanti nello stesso settore, previa stipula di appositi accordi e convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture, e istituti per attività didattiche speciali volte alla formazione professionale.

Art. 52.

Gli insegnamenti propri del corso di diploma di specializzazione in tutela e valorizzazione dei beni storico-artistici si articolano per aree disciplinari. Le aree disciplinari sono le seguenti:

area storico-artistica;

area della conservazione;

area della tutela e della valorizzazione.

Gli insegnamenti che costituiscono le singole aree sono i seguenti:

Area storico-artistica:

storia dell'arte bizantina (L25A);

storia dell'arte contemporanea (L25C);

storia dell'arte copta (L05B);

storia dell'arte islamica (L05G);

storia dell'arte medioevale (L25A);

storia dell'arte moderna (L25B);

storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B);

storia delle arti decorative e industriali (L25C);

storia del disegno dell'incisione e della grafica (L25B e C);

storia della miniatura (L25A);

storia della pittura fiamminga e olandese (L25B);

storia e critica del cinema (L26B);

storia e tecnica della fotografia (L26B);

teorie e storia del disegno industriale (H09C).

Area della conservazione:

storia delle tecniche artistiche (L25D);

storia e tecnica del restauro (L25D);

teoria del restauro (L25D);

biologia applicata ai beni culturali;

chimica del restauro (C11X);

chimica per i beni culturali (C11X);

scienza e tecnologia dei materiali (affine C11X);

conservazione dei monumenti lapidei (D03B);

conservazione e trattamento dei materiali (C11X);

dendrocronologia (G03B);

metodologie fisiche per i beni culturali (B01B);

fotogrammetria applicata (H05X);

informatica applicata (K05B).

Area della tutela e della valorizzazione:

museografia (H10C);

museologia (e storia del collezionismo) (L25D);

teoria dell'informazione (Q05B);

teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B);

diritto comparato dei beni culturali e ambientali (N11X);

diritto regionale e degli enti locali (N09X);

istituzioni di diritto pubblico (N09X);

legislazione dei beni culturali (N10X);

economia e gestione delle imprese di servizi pubblici (P02B);

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02A);

economia dei beni e delle attività culturali (P01C).

Art. 53.

Lo studente deve presentare, per ogni anno di corso, un piano degli studi. Resta definito che il piano degli studi dovrà comprendere almeno due annualità per ciascuna delle aree disciplinari in cui si articola il corso di diploma. Delle restanti due annualità, una dovrà essere destinata a una seconda annualità compresa nell'area disciplinare interessata alle dissertazione scritta per l'esame finale. L'ottava annualità sarà a scelta dello studente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 30 ottobre 1998

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

98A10606

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1200 del 22 giugno 1998 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo ateneo con cui venivano approvate le modifiche di statuto relative all'adeguamento alla tabella *IX* del corso di laurea in lingue letterature straniere di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 agosto 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce è ulteriormente modificato come appresso:

(Omissis).

Capo V

FACOLTÀ DI LINGUE
E LETTERATURE STRANIERE

Art. 1.

La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce:

a) la laurea in lingue e letterature straniere;

b) il diploma universitario per traduttori ed interpreti.

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 2.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni e le attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne, eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero, nell'informazione e nella comunicazione.

Art. 4.

Durata e articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive è di 19.

Il corso di laurea si articola in due bienni.

Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende dieci annualità.

Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende nove annualità.

Per il passaggio dal primo al secondo biennio, si fa obbligo allo studente di aver superato almeno sei dei dieci esami previsti alla fine del primo biennio e fra questi almeno due di lingua e letteratura straniera (scritto e orale).

Lo studente che non si trova in queste condizioni all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, viene iscritto al terzo anno con riserva.

In tal caso si dà facoltà allo studente di superare, entro il successivo mese di aprile, gli esami di cui al sesto comma del presente articolo (almeno sei su dieci); tale condizione gli consentirà automaticamente di essere iscritto al terzo anno. In caso contrario lo stesso sarà iscritto al secondo anno ripetente e non potrà sostenere esami del secondo biennio, continuando ad iscriversi come ripetente anche negli anni successivi, finché non avrà superato almeno 6 (sei) esami del primo biennio e fra questi almeno due di lingua e letteratura straniera.

Art. 5.

Lingue e letterature straniere

Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

La quarta annualità della lingua triennale (lingua quadriennalizzata) può essere richiesta dallo studente all'atto dell'immatricolazione o, al più tardi, all'atto della iscrizione al secondo anno di corso, con la presentazione del proprio piano di studi. Questa scelta è da

intendersi come opzionale nei confronti di due delle sei annualità caratterizzanti dell'indirizzo, di cui al successivo art. 7, previste nel secondo biennio di specializzazione.

È consentito altresì allo studente, all'atto della immatricolazione, in alternativa al comma precedente, optare per una seconda triennalizzazione, sostenendo tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera fra quelle attivate ed elencate nel manifesto degli studi. Tale scelta è opzionale nei confronti di una delle sei annualità caratterizzanti dell'indirizzo, di cui al successivo art. 7, previste nel secondo biennio di specializzazione e di una delle due annualità a scelta di cui ai punti 9.10) del successivo art. 6.

È infine consentito allo studente, all'atto della immatricolazione, di richiedere entrambe le opzioni di cui ai due commi precedenti (una seconda lingua quadriennale ed una terza lingua triennale). In tal caso le scelte sono da intendersi come opzionali nei confronti sia delle due annualità previste ai punti 9.10) del successivo art. 6, sia di due delle sei annualità caratterizzanti dell'indirizzo, di cui al seccessivo art. 7.

Tutti gli insegnamenti di lingua e letteratura straniera attivati nel corso di laurea possono essere scelti dallo studente come quadriennali o triennali, per cui quando non sono indicati dallo studente come annualità all'interno degli indirizzi del secondo biennio o come annualità a libera scelta, essi comprendono per ciascun anno una prova scritta ed una orale.

Le lingue e letterature straniere previste nel corso di laurea sono:

L06E Lingua e letteratura neogreca;
L09C Lingua e letteratura albanese;
L09E Lingua e letteratura ungherese;
L09E Lingua e letteratura finlandese;
L09G Lingua e letteratura turca;
L10C Lingua e letteratura catalana;
L10C Lingua e letteratura romena;
L13A Lingua e letteratura georgiana;
L13B Lingua e letteratura armena;
L14B Lingua e letteratura siriaca;
L14C Lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea;
L14D Lingua e letteratura araba;
L16A Lingua e letteratura francese;
L17A Lingua e letteratura spagnola;
L17B Lingue e letterature ispano-americane;
L17D Lingua e letteratura portoghese;
L17D Lingua e letteratura brasiliana;
L18A Lingua e letteratura inglese;
L18B Lingue e letterature anglo-americane;
L19A Lingua e letteratura tedesca;
L20B Lingua e letteratura danese;
L20B Lingua e letteratura svedese;
L20B Lingua e letteratura norvegese;
L20C Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
L21A Lingue e letterature slave;
L21B Lingua e letteratura ucraina;
L21B Lingua e letteratura russa;
L21B Lingua e letteratura bielorussa;
L21C lingua e letteratura bulgara;
L21C Lingua e letteratura serbo-croata;
L21C Lingua e letteratura slovena;
L21D Lingua e letteratura ceca e slovacca;
L21D Lingua e letteratura polacca;
L23A Lingua e letteratura cinese;
L23A Lingua e letteratura coreana;
L23B Letteratura giapponese.

Lo studente prima di operare delle scelte da inserire nel proprio piano di studi deve accertarsi, dal manifesto degli studi, che per quell'anno la disciplina sia attivata.

Art. 6.

Biennio comune

Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

1.2) due annualità della Lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale in lingua;

3.4) due annualità della Lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale in lingua;

5) una annualità di L12A Letteratura italiana, preceduta da una prova scritta su un tema di grande attualità;

6) una annualità a scelta fra le seguenti dell'area disciplinare di scienze storiche:

M01X Storia medievale;
M02A Storia mederna;
M04X Storia contemporanea;

7) una annualità a scelta fra le seguenti dell'area disciplinare di scienze del linguaggio:

L09A Dialettologia italiana; Geografia linguistica; Glottologia; Linguistica computazionale; Linguistica generale; Linguistica informatica; Sociolinguistica;
L11A Linguistica italiana;
L16B Lingua francese;
L18C Linguistica inglese;
L10D Linguistica romanza;
M10A Psicolinguistica;
M07E Semiotica; M07E Metodologia delle scienze sociali;
K05C Cibernetica;

8) una annualità a scelta fra le seguenti dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche:

L09H Glottodidattica; Didattica delle lingue straniere moderne;
L11A Didattica della lingua italiana;
L16B Didattica della lingua francese;

L17C Didattica della lingua spagnola;

L17D Didattica della lingua portoghese;

L18C Didattica della lingua inglese;

L19B Didattica della lingua tedesca;

L21B Didattica della lingua russa.

9.10) due annualità a scelta fra quelle indicate nelle aree disciplinari caratterizzanti gli indirizzi, di cui al successivo punto 8.

Art. 7.

Biennio di specializzazione

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 7 e del comma *k)* dell'art. 8 della legge 2 ottobre 1995, il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

a) linguistico-letterario;

b) storico-istituzionale;

c) linguaggi delle comunicazioni di massa.

Ogni indirizzo comprende le seguenti nove annualità:

1.2) due annualità della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna delle quali con la relativa prova scritta ed orale in lingua;

3) una annualità della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale in lingua;

4.5.6.7.8.9) sei annualità caratterizzanti dell'indirizzo scelte dalle aree indicate al successivo punto 8.

Ove lo studente viene chiamato ad effettuare le proprie scelte, resta inteso che le stesse, in ogni caso, non possono ricadere su discipline già sostenute o indicate fra quelle da sostenersi al primo biennio.

Art. 8.

Aree disciplinari

Ai sensi dell'art. 9 lettera *d)* della legge n. 341/1990, per il quale le facoltà ed i corsi di laurea — in conformità con le specifiche annualità previste per ciascun biennio dagli articoli 6 e 7 del presente ordinamento e secondo criteri di coerenza e di funzionalità con gli indirizzi attivati — possono adottare *curricula* didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o più discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didattico-formativi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 ottobre 1995.

Le sei annualità dell'indirizzo prescelto, corrispondenti alle aree caratterizzanti gli indirizzi di cui al precedente art. 7 (Linguistico-letterario; Storico-istituzionale; Linguaggi delle comunicazioni di massa), devono essere scelte dallo studente da una delle seguenti aree disciplinari, ove non scelte nel primo biennio.

INDIRIZZO LINGUISTICO-LETTERARIO

Lo studente deve scegliere almeno una annualità dall'area delle lingue e letterature straniere, una dall'area delle scienze filologiche (quest'ultima in relazione alla lingua quadriennale) ed una dall'area delle lingue e culture classiche. La scelta delle altre tre annualità — ancorché possibile sempre all'interno di una delle aree suindicate — s'intende compatibile con la presenza delle discipline nel manifesto degli studi che dev'essere in ogni caso consultato prima della compilazione del piano degli studi personale.

Area dell'italianistica:

L11A (Storia della lingua italiana; Lessicografia e lessicologia italiana);

L12A (Letteratura teatrale italiana; Storia della critica letteraria italiana);

L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea;

L12E Letteratura umanistica.

Area delle lingue e letterature straniere:

L06E Storia e grammatica storica della lingua neogreca;

L09C Dialetti albanesi dell'Italia meridionale;

L10A Letteratura provenzale;

L13A Caucasologia;

L14C (Lingua e letteratura ebraica medievale; Lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea);

L14D (Paleogralia e diplomatica araba; Storia della lingua araba;

L16A (Letteratura francese moderna e contemporanea; Letterature francofone; Letterature francofone europee; Letteratura francese rinascimentale e classica);

L16B (Storia della lingua francese; Linguistica francese);

L17A Letteratura spagnola moderna e contemporanea;

L17C (Storia della lingua spagnola; Linguistica spagnola);

L17D (Storia della lingua portoghese; Letterature africane di espressione portoghese);

L18A (Letterature dei paesi di lingua inglese; Letteratura australiana; Letteratura inglese moderna e contemporanea; Letterature africane di lingua inglese; Letteratura inglese del Rinascimento);

L18B (Lingue e letterature anglo-americane; Letteratura anglo-canadese; Letteratura nord-americana);

L18C (Storia della lingua inglese; Linguistica inglese);

L19A Letteratura tedesca moderna e contemporanea;

L19B (Storia della lingua tedesca; Linguistica tedesca);

L21B Storia della lingua russa;

L21C (Storia della lingua serbo-croata; Storia della lingua bulgara; Storia della lingua slovena);

L21D Storia della lingua polacca;

L23A (Lingustica cinese; Sinologia);

L23B Yamatologia.

Area delle scienze glottodidattiche: (*)

L09H Glottodidattica; Didattica delle lingue straniere moderne;

L11A Didattica della lingua italiana;

L16B Didattica della lingua francese;

L17C Didattica della lingua spagnola;

L17D Didattica della lingua portoghese;

L18C Didattica della lingua inglese;

L19B Didattica della lingua tedesca;

L21B Didattica della lingua russa.

(*) Purché l'annualità non sia stata scelta nel primo biennio.

Area delle scienze filologiche:

L06E Filologia neogreca;

L09C Filologia albanese;

L09E Filologia ugro-finnica;

L09G Filologia turca;

L10A Filologia romanza;

L10B Filologia catalana;

L10C Filologia romena;

L11B Filologia italiana;

L13B Filologia armena;

L14B Filologia semitica;

L14C Filologia ebraica medievale;

L14D Filologia araba;

L16A Filologia francese;

L17A Filologia ispanica;

L18A Filologia inglese;

L20A Filologia germanica;

L21A Filologia slava;

L23A Filologia cinese;

L23B Filologia giapponese.

Area delle scienze della letteratura:

L12C (Sociologia della letteratura; Teoria della letteratura; Semiotica del testo);

L12D Letterature comparate.

Area delle lingue e culture classiche:

L02B (Storia romana; Epigrafia latina; Geografia storica del mondo antico);

L07A (Lingua e letteratura latina; Didattica del latino; Filologia latina; Storia della lingua latina; Storia della retorica latina);

L07B (Filologia latina medievale e umanistica; Letteratura latina medievale; Agiografia; Storia della retorica medievale);

L08C Teatro e drammaturgia dell'antichità;

M12B Paleografia latina.

INDIRIZZO STORICO-ISTITUZIONALE

Lo studente deve scegliere almeno una annualità dall'area delle scienze storiche, una dall'area delle scienze geografiche, una dall'area delle scienze economiche e politiche europee. La scelta delle altre tre annualità — ancorché possibile sempre all'interno di una delle aree suindicate — s'intende compatibile con la presenza delle discipline del manifesto degli studi che dev'essere in ogni caso consultato prima della compilazione del piano degli studi personale.

Area delle scienze storiche: (*)

L14A (Storia contemporanea dei paesi arabi; Storia e istituzioni del mondo musulmano);

L15B Storia del vicino Oriente antico;

L23F Storia dell'Asia sud orientale;

L23G (Storia del Giappone; Storia della Cina);

M01X (Antichità ed istituzioni medievali; Storia medievale; Storia dell'Europa medievale; Storia economica e sociale del medioevo; Esegesi delle fonti storiche medievali);

M02A (Storia moderna; Storia dell'età dell'illuminismo);

M02B (Storia dei paesi slavi; Storia dell'Europa orientale);

M03B (Storia della Chiesa; Storia e istituzioni della chiesa ortodossa);

M03C Storia del cristianesimo;

M04X (Storia contemporanea; Storia dei movimenti e dei partiti politici; Storia dell'Europa contemporanea; Storia del movimento operaio; Storia del Risorgimento; Storia del Mezzogiorno; Storia dell'ebraismo);

M12A (Archivista; Organizzazione informatica degli archivi);

M13X (Bibliografia e biblioteconomia; Organizzazione informatica delle biblioteche);

Q03X Storia dell'America del Nord; Storia degli Stati Uniti d'America;

Q04X Storia delle relazioni internazionali;

Q06A Storia e istituzioni dell'Africa;

Q06B Storia e istituzioni dei paesi afroasiatici.

(*) Purché l'annualità non sia stata scelta nel primo biennio.

Area delle scienze storico-culturali:

L16A (Storia della cultura francese; Lingua, cultura e istituzione dei paesi di lingua francese; Storia della critica letteraria francese);

L17A (Storia della cultura ispanica; Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola; Storia della critica letteraria spagnola);

L17D (Storia della cultura portoghese; Storia della cultura brasiliana);

L18A (Storia della cultura inglese; Storia della critica letteraria inglese);

L18B Storia della cultura nord-americana;

L18C Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese;

L19A (Storia della cultura tedesca; Storia della critica letteraria tedesca; Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua tedesca);

L21B Storia della cultura russa;

M05X (Antropologia culturale; Storia delle tradizioni popolari).

Area delle scienze filosofiche:

L23H Religioni e filosofie dell'Asia orientale;

M07A Filosofia teoretica;

M07C (Filosofia morale; Bioetica);

M07D Estetica;

M08A (Storia della filosofia; Storia della filosofia contemporanea; Storia della filosofia ebraica);

M08C (Storia della filosofia medievale; Storia del pensiero politico medievale);

M08D Storia della filosofia araba;

M08E (Storia della scienza; Storia del pensiero scientifico antico e medievale; Storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo).

Area delle scienze dell'educazione:

M09A Pedagogia generale;

M09B Storia della scuola e delle istituzioni educative;

M09C Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento;

M10A Psicologia generale;

M11A Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;

M11C (Psicologia del lavoro; Psicologia dello sport);

M11D (Psicologia dinamica; Psicologia di comunità).

Area delle scienze geografiche:

L02B Geografia storica del mondo antico;

M06A (Geografia; Geografia delle lingue; Geografia regionale; Geografia umana; Geografia del paesaggio e dell'ambiente);

M06B (Geografia del turismo; Geografia applicata);

P01H Economia dei paesi in via di sviluppo;

P01J (Economia dei trasporti; Economida del turismo; Economia regionale).

Area delle scienze economiche e politiche europee:

N01X Legislazione del turismo;

N02X Diritto privato delle comunità europee;

N04X Diritto commerciale internazionale;

N14X (Diritto delle comunità europee; Diritto internazionale);

P01B Politica economica europea;

P03X Storia delle relazioni economiche internazionali; Storia economica dell'Europa);

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q02X Politica comparata;

Q04X (Storia delle relazioni e istituzioni internazionali; Storia e politica dell'integrazione europea);

Q05C Sociologia dei paesi in via di sviluppo;

Q05E (Sociologia politica; Sociologia delle relazioni internazionali);

Q05F Sociologia del diritto.

INDIRIZZO DEI LINGUAGGI DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA

Lo studente deve scegliere almeno una annualità dell'area delle scienze del linguaggio; una dell'area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo ed una dall'area delle scienze della comunicazione. La scelta delle altre due annualità — ancorché possibile sempre all'interno di una delle aree suindicate — s'intende compatibile con la presenza delle discipline del manifesto degli studi che dev'essere in ogni caso consultato prima della compilazione del piano degli studi personale.

Area delle scienze del linguaggio: (*)

L09A (Linguistica generale; Geografia linguistica; Fonetica sperimentale sociolinguistica; Glottologia; Linguistica computazionale; Linguistica informatica);

L10D Linguistica romanza;

L11A Dialettologia italiana; Linguistica italiana;

K05A (Linguaggi e traduttori; Teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine);

M07E (Filosofia del linguaggio; Semiotica);

M10A Psicolinguistica;

M11A (Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale; Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione);

Q05B (Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico; Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo).

(*) Purché l'annualità non sia stata scelta nel primo biennio.

Area delle scienze dell'arte, della musica, dello spettacolo:

L05H Storia dell'arte dell'estermo oriente;

L16A Storia del teatro francese;

L17A Storia del teatro spagnolo;

L18A Storia del teatro inglese;

L18B Storia del teatro nordamericano;

L19A Storia del teatro tedesco;

L25B Storia dell'arte moderna;

L25C (Storia dell'arte contemporanea; Storia della fotografia);

L25D Storia e tecnica del restauro;

L26A (Istituzioni di regia; Storia della danza e del mimo; Storia del teatro e dello spettacolo; Teoria e storia della scenografia);

L26B (Filmologia; Storia e critica del cinema; Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico; Semiologia del cinema e degli audiovisivi);

L27B Metodologia della educazione musicale;

Q05B Sociologia dell'arte e della letteratura.

Area delle scienze della comunicazione:

M04X (Storia del giornalismo; Storia delle comunicazioni di massa);

M06B Geografia della comunicazione;

M10A Psicologia della comunicazione;

M11B Psicologia delle comunicazioni sociali;

Q05A Teoria dei processi di socializzazione;

Q05B (Sociologia della religione; Sociologia della comunicazione; Sociologia della conoscenza; Sociolo-

gia delle comunicazioni di massa; Teoria e tecniche dei nuovi media; Tecniche della comunicazione pubblicitaria; Teoria e tecniche della comunicazione di massa).

Area delle scienze dell'informazione:

K03X Sistemi di telecomunicazioni;

K05A (Fondamenti dell'informatica; Informatica grafica; Sistemi informativi);

K05B (Informatica applicata; Linguaggi di programmazione);

K05C (Cibernetica; Elaborazioni di immagini; Teoria dell'informazione;

M06B Sistemi informativi geografici.

Art. 9.

Esame di laurea

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, in una disciplina e su argomento coerente con il piano di studi seguito dallo studente.

È necessario, a tal proposito, che lo studente abbia superato l'esame dell'insegnamento nel quale ha deciso di preparare la tesi di laurea e che la formalizzazione di tale decisione — secondo le modalità previste dal regolamento del corso di laurea — avvenga almeno un anno prima dell'esame di laurea.

Art. 10.

Articolazione della didattica

L'impegno didattico complessivo è fissato dal regolamento didattico d'Ateneo. L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forma di tutorato.

Ogni annualità ha la durata di almeno sessanta ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per gli insegnamenti di lingue e letterature straniere tale limite può essere esteso fino a centoventi ore.

Art. 11.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto degli studi, il consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere determinerà, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431/1990:

a) i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della U.E. Definisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

c) il piano degli studi per ogni corso e per ogni indirizzo attivato;

d) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della U.E.

Art. 12.

Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti

Il primo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 dichiara il corso di laurea in lingue e letterature straniere affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, si adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Saranno riconosciuti gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario e saranno indicate le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea.

Nel manifesto degli studi saranno altresì indicati sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Sarà infine indicato l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Art. 13.

Norme transitorie

Gli studenti iscritti al corso di laurea in lingue e letterature straniere fino all'anno accademico 1996-97, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento didattico.

Nel manifesto degli studi dell'anno accademico successivo a quello in cui è stata recepita la tabella IX, saranno stabilite le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti decidessero di optare per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento della facoltà di lingue e letterature straniere potrà essere esercita entro il 5 novembre dell'anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Lecce, 30 ottobre 1998

Il rettore: RIZZO

98A10609

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 dicembre 1998

Dollaro USA	1652,12
ECU	1942,07
Marco tedesco	990,18
Franco francese	295,28
Lira sterlina	2739,21
Fiorino olandese	878,60
Franco belga	48,006
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	260,35
Lira irlandese	2459,18
Dracma greca	5,903
Escudo portoghese	9,656
Dollaro canadese	1069,33
Yen giapponese	14,020
Franco svizzero	1214,35
Scellino austriaco	140,74
Corona norvegese	218,71
Corona svedese	205,46
Marco finlandese	325,72
Dollaro australiano	1018,86

98A10691

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 1297850, è stata indicata la seguente versione ufficiale in lingua italiana della norma nazionale che traspone la corrispondente norma armonizzata europea in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico:

Riferimento organismo italiano di normalizzazione: UNI-CEI EN 45501:1998.

Riferimento organismo europeo di normalizzazione: CEN/CENELEC EN 45501:1992/AC:1993.

Titolo della norma armonizzata: Aspetti metrologici degli strumenti per pesare non automatici.

Anno di ratafica: 1992.

Le norme italiane UNI e CEI sono reperibili, per consultazione e vendita, presso le sedi dell'Ente nazionale di unificazione - UNI, e del Comitato elettrotecnico italiano - CEI.

98A10503

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentasa»

Estratto decreto NCR n. 484 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale PENTASA, nella forma e confezione: 50 bustine di granuli a rilascio prolungato da 1 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Ferring A/S, Vanlose (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società Yamanouchi Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via delle Industrie n. 2, codice fiscale n. 04754860155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla Ferring A/S nello stabilimento sito a Vanlose (Danimarca), Indertoften n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 bustine di granuli a rilascio prolungato da 1 g;

A.I.C. n. 027130083 (in base 10), 0TVY73 (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio Europeo prima tranche).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: mesalazina 1 g;

eccipienti: etilcellulosa, cellulosa microcristallina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa; morbo di Crohn. Il «Pentasa» è indicato sia nel trattamento della fase attiva della malattia che nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo, può essere consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10516

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dotran»

Estratto decreto A.I.C. n. 518 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale DOTRAN, nelle forme e confezioni: astuccio da 20 capsule rigide da 50 mg; astuccio da 10 supposte da 100 mg; 1 flacone da 10 ml gocce orali, soluzione al 10% e 5 fiale da 100 mg/2 ml, soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Calao r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gradisca n. 8, codice fiscale n. 03821040155.

Produttore: per le forme farmaceutiche, della specialità medicinale sopracitata, capsule, gocce e supposte:

la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata da: società Edmond Pharma r.l. nello stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi n. 131, e anche da: Thissen Laboratoires S.A. nello stabilimento sito in Brain-L'Alleud (Belgio), Rue de la Papyree n. 4-6.

Per la forma farmaceutica soluzione iniettabile:

la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata da: Thissen Laboratoires S.A. nello stabilimento sito in Brain-L'Alleud (Belgio), Rue de la Papyree n. 4-6.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio da 20 capsule rigide da 50 mg;
A.I.C. n. 032152011 (in base 10), 0YP6GC (in base 32);
classe «C»;

astuccio da 10 supposte da 100 mg;
A.I.C. n. 032152023 (in base 10), 0YP6GR (in base 32);
classe «C»;

1 flacone da 10 ml gocce orali, soluzione al 10%;
A.I.C. n. 032152035 (in base 10), 0YP6H3 (in base 32);
classe «C»;

5 fiale da 100 mg/2 ml, soluzione iniettabile;
A.I.C. n. 032152047 (in base 10), 0YP6HH (in base 32);
classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto alla disciplina del D.P.R. n. 309/1990 - tab. V, da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta (art. 6 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:
ogni capsula contiene:
principio attivo: tramadolo cloridrato 50,0 mg;
eccipienti: calcio fosfato bibasico diidrato, magnesio stearato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
ingredienti delle capsule: gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
una supposta contiene:
principio attivo: tramadolo cloridrato 100,0 mg;
eccipienti: gliceridi semisintetici (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
un flacone da 10 ml contiene:
principio attivo: tramadolo cloridrato 1000,0 mg;
eccipienti: saccarosoio, polisorbato 20, potassio sorbato, sodio saccarinato, essenza menta, anetolo, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);
una fiala di soluzione iniettabile contiene:
principio attivo: tramadolo cloridrato 100,0 mg;
eccipienti: sodio acetato triidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi acuti e cronici di diverso tipo e causa e di media e grave intensità, come pure dolori indotti da interventi diagnostici e chirurgici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10519

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Honeyflu»

Estratto decreto n. 519 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: HONEYFLU, anche nella confezione: astuccio contenente 12 capsule molli in n. 2 blister (nuova confezione di specialità medicinale già registrata) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Home Products Italiana S.p.a., con sede legale in Milano, via Puccini n. 3, codice fiscale n. 00431700483.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società RP Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20+100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio contenente 12 capsule molli in n. 2 blister;
A.I.C. n. 028293025 (in base 10), 0UZFX1 (in base 32);
classe «C».

Composizione: ogni capsula contiene:
principi attivi: paracetamolo mg 250, destrometorfano bromidrato mg 8;
eccipienti: polietilenglicole 400, glicole propilenico, povidone, acqua depurata, gelatina, glicerolo, sorbitolo, giallo chinolina (E104), giallo tramonto (E110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse quando accompagnata da stati febbrili, specie di origine influenzale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10525

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cicatrene® spray»

Estratto decreto A.I.C. n. 523 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: CICATRENE® SPRAY, nella forma e confezione: spray cutaneo in bomboletta da 90 ml.

Titolare A.I.C.: Warner Lambert Consumer Healthcare S.Com.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1, codice fiscale n. 04708201001.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla Pharmasol Ltd. nello stabilimento sito in Andover-Hampshire (Gran Bretagna), North Way, Walworth Industrial Estate.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

spray cutaneo in bomboletta da 90 ml;
A.I.C. n. 029259013 (in base 10), 0VWX85 (in base 32);
classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni flacone contiene:
principi attivi: polimixina B solfato 200.000 unità, bacitracina zinco 10.000 unità;
eccipienti: isopropile miristrato, miscela propano-butano 40 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il «Cicatrene® spray» è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee superficiali (follicoliti, foruncolosi, piccole bruciature e ferite infette).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10523

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decapeptyl»

Decreto NCR n. 538 del 19 novembre 1998

Specialità medicinale: DECAPEPTYL, nella forma e confezione: «11,25» 1 flacone polvere 11,25 mg + 1 fiala solvente di sospensione (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino n. 16, codice fiscale n. 05619050585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Pharma Biotech, nello stabilimento sito in Signes (Francia), Parc d'Activités du Plateau de Signes Chemin Départemental n. 402.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone polvere 11,25 mg + 1 fiala solvente di sospensione;
A.I.C. n. 026999058 (in base 10), 0TRY8L (in base 32);
classe «A», con applicazione della nota 51; prezzo: il prezzo dovrà essere allineato al prezzo delle confezioni già autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE n. 10/98 del 26 febbraio 1998.

Composizione: il flacone di polvere contiene:

principio attivo: triptorelina pamoato corrispondente a 11,25 mg di triptorelina;

eccipienti: copolimeri d,1-lactide glicolide, mannitolo, carbossimetilcellulosa (Na), polisorbato 80 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

la fiala solvente di sospensione contiene: mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma prostatico in cui sia indicata la soppressione della produzione di testosterone.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10530

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanine»

Estratto decreto NCR n. 547 del 19 novembre 1998

Specialità medicinale ALPHANINE, nella forma e confezione: «500» 1 flacone di polvere liofilizzata e solvente per soluzione per infusione endovenosa da 500 U.I. e «1000» 1 flacone di polvere liofilizzata e solvente per soluzione per infusione endovenosa da 1000 U.I.

Titolare A.I.C.: società Grifols Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ghezzano (Pisa), via Carducci, 62/*d,* codice fiscale n. 10852890150.

Produttore:

la produzione ed il confezionamento del flacone di polvere è effettuata da: Alpha Therapeutic Corporation (ATC) presso lo stabilimento sito in Lillyvale Avenue, Los Angeles - California (U.S.A.);

la produzione ed il confezionamento della fiala solvente è effettuata da: Pharma Hameln GMBh presso lo stabilimento sito in Hameln (Germania);

tutti i lotti, sia di flaconi che di fiale solventi, sono controllati da: Alpha Therapeutic Corporation (ATC) presso lo stabilimento sito in Lillyvale Avenue, Los Angeles - California (U.S.A.), e anche da Vetter Pharma presso lo stabilimento sito in Ravensburg (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» 1 flacone di polvere liofilizzata e solvente per soluzione per infusione endovenosa da 500 U.I.;

A.I.C. n. 029250040 (in base 10), 0VWNHS (in base 32);

classe «A», con applicazione della nota 37; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«1000» 1 flacone di polvere liofilizzata e solvente per soluzione per infusione endovenosa da 1000 U.I.;

A.I.C. n. 029250053 (in base 10), 0VWNJ5 (in base 32);

classe «A», con applicazione della nota 37; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni flacone da 500 U.I. contiene:
principio attivo: 500 U.I. fattore IX;
eccipienti: destrosio 0,01 - 0,2 mg/U.I. fattore IX, eparina 0,04 U/U.I. fattore IX;
ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 10 ml;

ogni flacone da 1000 U.I. contiene:
principio attivo: 1000 U.I. fattore IX;
eccipienti: destrosio 0,01 - 0,2 mg/U.I. fattore IX, eparina 0,04 U/U.I. fattore IX;
ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento di episodi emorragici in soggetti con deficit di fattore IX da emofilia B ed in soggetti con deficit acquisito di fattore IX.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10524

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincristina DBL»

Estratto decreto NCR n. 550 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale VINCRISTINA DBL, nella forma e confezione: siringa preriempita di soluzione iniettabile per via intravenosa da 2 mg/2 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Faulding Pharmaceuticals PLC, rappresentata in Italia dalla società Faulding Farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Capurro n. 13, codice fiscale n. 07129970633.

Produttore:

la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: F.H. Faulding & Co. Limited, nello stabilimento sito in Lexia Place, Mulgrave, Victoria (Australia);

le operazioni terminali di controllo sono effettuate da: Faulding Pharmaceuticals PLC nello stabilimento sito in Applied Analysis Limited, Rowley House, Tokenspire Busines Park, 3 Hull Road, Woodmansey (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

siringa preriempita di soluzione iniettabile per via intravenosa da 2 mg/2 ml;

A.I.C. n. 028492027 (in base 10), 0V5J7V (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 siringa da 2 ml di soluzione contiene:

principio attivo: vincristina solfato B.P. 2 mg;

eccipienti: mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la vincristina viene utilizzata principalmente come componente dei diversi regimi chemioterapici per il trattamento della leucemia acuta. Inoltre, essa è stata utilizzata in abbinamento con altri farmaci oncolitici per il trattamento della malattia di Hodgkin e altre forme di linfoma, il tumore di Wilms, il neuroblastoma e il rabdomiosarcoma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10533

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentacol»

Estratto decreto NCR n. 552 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale PENTACOL, nelle forme e confezioni: «800» 60 compresse gastroresistenti a rilascio modificato da 800 mg; «500» 20 tubi di gel rettale monodose da 500 mg; «2» 7 clisteri di

schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all'uso, e «4» 7 clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all'uso (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Sofar p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ramazzini n. 5, codice fiscale 03428610152.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40.

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800» 60 compresse gastroresistenti a rilascio modificato da 800 mg:

A.I.C. n. 026925053 (in base 10), 0TPPZX (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«500» 20 tubi di gel rettale monodose da 500 mg:

A.I.C. n. 026925065 (in base 10), 0TPQ09 (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«2» 7 clisteri di schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all'uso:

A.I.C. n. 026925089 (in base 10), 0TPQ11 (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«4» 7 clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all'uso:

A.I.C. n. 026925077 (in base 10), 0TPQ0P (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«800» 60 compresse gastroresistenti a rilascio modificato da 800 mg; ogni compressa contiene:

principio attivo: mesalazina 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, amido di mais, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, mannitolo, dimetilftalato copolimero dell'acido metacrilico, talco, titanio biossido, ferro ossido rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«500» 20 tubi di gel rettale monodose da 500 mg; ogni tubo di gel rettale monodose contiene:

principio attivo: mesalazina 500 mg;

eccipienti: carbossipolimetilene, trietanolammina, metil-p-idrossibenzoato, propil-p-idrossibenzoato, glicerolo, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«2» 7 clisteri di schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all'uso; ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 2 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto.

«4» 7 clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all'uso; ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 4 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto.

Indicazioni terapeutiche:

«Pentacol» compresse: colite ulcerosa, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche localizzate nell'ileo distale e nel colon.

«Pentacol» schiuma rettale: colite ulcerosa e flogosi idiopatiche intestinali e croniche a localizzazione rettosigmoidea, colon sinistro e porzione distale del traverso.

«Pentacol» gel rettale: proctiti ulcerose, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione anorettale e perianale.

«Pentacol» è indicato sia nel trattamento delle fasi attive della malattia, sia nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10517

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rowasa»

Estratto decreto NCR n. 553 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale ROWASA nelle forme e confezioni: «800» 60 compresse gastroresistenti a rilascio modificato da 800 mg; «500» 20 tubi di gel rettale monodose da 500 mg; «2» 7 clisteri di schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all'uso e «4» 7 clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all'uso (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Solvay Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo n. 38, codice fiscale 05075810019.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società Sofar p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40.

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800» 60 compresse gastroresistenti a rilascio modificato da 800 mg:

A.I.C. n. 032890016 (in base 10), 0ZCR50 (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«500» 20 tubi di gel rettale monodose da 500 mg:

A.I.C. n. 032890028 (in base 10), 0ZCR5D (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«2» 7 clisteri di schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all'uso:

A.I.C. n. 032890030 (in base 10), 0ZCR5G (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«4» 7 clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all'uso:

A.I.C. n. 032890042 (in base 10), 0ZCR5U (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«800» 60 compresse gastroresistenti a rilascio modificato da 800 mg; ogni compressa contiene:

principio attivo: mesalazina 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, amido di mais, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, mannitolo, dimetilftalato copolimero dell'acido metacrilico, talco, titanio biossido, ferro ossido rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«500» 20 tubi di gel rettale monodose da 500 mg; ogni tubo di gel rettale monodose contiene:

principio attivo: mesalazina 500 mg;

eccipienti: carbossipolimetilene, trietanolammina, metil-p-idrossibenzoato, propil-p-idrossibenzoato, glicerolo, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«2» 7 clisteri di schiuma rettale da 2 g in bombolette pronte all'uso; ogni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 2 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto.

«4» 7 clisteri di schiuma rettale da 4 g in bombolette pronte all'uso; gni bomboletta di schiuma rettale contiene:

principio attivo: mesalazina 4 g;

eccipienti: polisorbato 20, cera emulsionante, metil-p-idrossibenzoato, glicol propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

propellenti: isobutano, azoto.

Indicazioni terapeutiche:

«Rowasa» compresse: colite ulcerosa, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche localizzate nell'ileo distale e nel colon.

«Rowasa» schiuma rettale: colite ulcerosa e flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione rettosigmoidea, colon sinistro e porzione distale del traverso.

«Rowasa» gel rettale: proctiti ulcerose, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione anorettale e perianale.

«Rowasa» è indicato sia nel trattamento delle fasi attive della malattia, sia nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10515

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiracrin»

Estratto decreto NCR n. 554 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale TIRACRIN, nella forma e confezione: astuccio da 30 compresse con prerottura a croce.

Titolare A.I.C.: società Geymonat p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2, codice fiscale n. 00192260602.

Produttore: la produzione, il controllo ed il funzionamento della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio da 30 compresse con prerottura a croce:

A.I.C. n. 007610037 (in base 10), 0787PP (in base 32);

classe «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: L-tiroxina sodica mg 100;

eccipienti: calcio fosfato bibasico, cellulosa microgranulare, sodio carbossimetil-amido, talco, acido citrico, magnesio stearato, amido di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: stati di ipotiroidismo: gozzo; profilassi di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della tiroide, in corso di terapia con antitiroidei.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10518

Comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Cefovet L (cefazolina)" sospensione intramammaria».

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 231 del 22 gennaio 1997, concernente il prodotto per uso veterinario CEFOVET L (cefazolina) sospensione intramammaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1998, alla pagina 47, prima colonna, laddove è scritto:

«24 tubi siringa da 6 g + 2 salviettine disinfettanti - A.I.C. n. 102405014», leggasi: «2 tubi siringa da 6 g + 2 salviettine disinfettanti - A.I.C. n. 102405014».

98A10613

Comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 74 dell'8 maggio 1997, concernente il prodotto per uso veterinario AKIPOR pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1997, alla pagina 43, prima colonna, laddove è scritto:

«Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 100 dosi + flacone da 200 ml di diluente - A.I.C. n. 102383027; flacone da 50 dosi + flacone da 100 ml di diluente - A.I.C. n. 1023830159», leggasi: «Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 100 dosi + flacone da 200 ml di diluente - A.I.C. n. 102383015, flacone da 50 dosi + flacone da 100 ml di diluente - A.I.C. n. 102383027».

98A10612

Comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 184 del 10 novembre 1997, concernente il prodotto per uso veterinario AKIPOR pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997, alla pagina 74, seconda colonna, laddove è scritto:

«Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: flacone da 10 dosi + flacone da 20 ml di diluente - A.I.C. n. 10238039», leggasi: «Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: flacone da 10 dosi + flacone da 20 ml di diluente - A.I.C. n. 102383039».

98A10611

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998 pubblicato ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR.REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
1	D.F.800.9.564.409	08/01/98	BAYER SpA	RACUMIN ESCA	3738	no	si
2	D.F.800.9.2133.410	09/01/98	VESTAL CHIMICA ITALIANA Srl	FENPLUS MANI	8044	no	si
3	D.F.800.IX.548.411	09/01/98	BAYER Spa	ANTIPULCI POLVERE BOLFO	7056	no	si
4	D.F.800.9.878.412	09/01/98	VESTAL CHIMICA ITALIANA Srl	FENPLUS STRUMENTI	6654	no	si
5	D.F.800.9.1725.413	13/01/98	STANHOME Inc.	SUPER ANT & ROACH KILLER	15110	no	si
6	D.F.800.9.746.414	13/01/98	DUBOIS CHEMICAL ITALIANA SpA	BIO QUAT	11827	no	si
7	D.F.800.9.2819.262.261.415	13/01/98	VIRBAC S.A.	ATITRAZ	15922	no	si
7	D.F.800.9.2819.262.261.415	13/01/98	VIRBAC S.A.	MARFY	11419	no	si
7	D.F.800.9.2819.262.261.415	13/01/98	VIRBAC S.A.	READIGAL	13036	no	si
8	D.F.800.9.1763.416	15/01/98	RHONE POULENC AGRO SpA	RAVITOP	13437	no	si
9	D.F.800.9.594.417	16/01/98	ABBOTT LABS.	ABBOTT HIV-1/HIV-2 EIA PLUS DI TERZA GENERAZIONE	17057	no	si
10	D.F.800.IX.77/418	19/01/98	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	NUOVA SPIRALE VULCANO N	7603	no	si
11	D.F.800.IX.1138.419	19/01/98	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA MAT F PROFUMATE	15108	no	si
12	D.F.800.9.246.420	19/01/98	GEDIS Srl	IODOGARD 100	18184	si	no
13	D.F.800.9.1366.421	19/01/98	PHARMA TRADE CO. Srl	PHARMA TRADE SPRAY MEDICAL	18185	si	no
14	D.F.800.IX.1323.422	20/01/98	GUABER SpA	TOPO-LI-ZAC	9031	no	si
15	D.F.800.9.4092.423	22/01/98	SARA LEE D.E. ITALY SpA	SPIRA INTELLIGENTE	18178	si	no
16	D.F.800.9.2919.424	22/01/98	VESTAL CHIMICA ITALIANA Srl	FENPLUS	6655	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	LEGNOSAN	1818	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	MURFARIN CONCENTRATO	2096	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	TOPOCID CONCENTRATO	2097	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	MIAFONINA BERLESE	1885	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	TOPOCID TRACCIANTE	2073	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	MURFARIN TRACCIANTE	2072	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	PASTA D.D.T EXTRA POTENZIATA	2897	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	MALAFLY	3158	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	PASTA DDT ALL'80 %	3611	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	PASTA SIAPA ERRE	3690	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	TOXIFLY	3872	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	PROTECTOR INDUSTRIAL GRADE	4010	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	PROTECTOR DETERGENT	4011	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	PASTA MALATOX P.G.	4037	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	PROTECTOR AGRICULTURAL GRADE	4082	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	RODENTOX	4336	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	VERNICE MOSCHICIDA SIAPA	4335	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	ZANZARATOX EXTRA	4334	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	FLAITOD	4693	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	IDROSAN	5318	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	GIAGUAR DOMESTIC	6942	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	GIAGUAR INDUSTRIAL	6943	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	IDRONET	7004	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NO-RATT	6945	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	TRAP-KILL FORMICHE	6987	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	TRAP-KILL	7038	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	DURSBAN 40	7081	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	TOPOCID ESCA	2071	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	ZANZARATOX	4333	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	ZOMAL 50	4033	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	JUPITER E.C.	7396	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	MEKOR	7425	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	ZORIL 5	4210	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	PROTECTOR 10	7495	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	FUDRAT	7531	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NO-ZAN	7505	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	DOMOSAN LIQUIDO	3141	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NAFTICOM 5	7643	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NAFTICOM 50	7638	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	CAMUSOL	7700	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	ZORIL 50	7639	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	PIPERCOM	7762	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	MERCURY P.B.	7849	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	SVING	7848	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NO-ZAN AEROSOL	8328	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	STRIPTOX	8422	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	IM 32	9507	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	FORMITOX	3733	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NO-ZAN FAZZOLETTO	9138	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NO-ZAN STICK	9141	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	IM 77	10479	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	EPTAFORMITOX	2216	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	GARDONA MURALE SC	9143	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	GRIFON L	4782	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	GARDONA MURALE 3P	9107	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	ZOPIR	7653	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NO-ZAN VAP	11035	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	ZORIL 5 SPRAY	11619	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	FLY-DIM	12614	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	ZOMAL 1	11854	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	SEATOX M	12690	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	WOOD-LIFE	7003	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	DI-FLY	13364	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	QUATER NH4	13335	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	MURFARON	13572	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NIOBORD SPRAY	14451	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	JUPITER M	14110	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	BACTIMOS	15271	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	NACTIMOS BRIQUET	15234	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	BACTIMOS PS 60	15240	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	BACTIMOS SC	15245	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	GIAGUAR MICRO D	12693	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	GIAGUAR MICRO P8	12695	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	SAGIMAR	15237	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	EPIBLOC	15998	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	SPIRALE ZANZARIFUGA SIAPA	7760	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	GIAGUAR SPRAY	7523	no	si
17	D.F.800.9.3168.425	26/01/98	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO	P 3	2068	no	si
18	D.F.800.IX.407.426	26/01/98	BAYER AG	ANTIPULCI COLLARE BOLFO	8374	no	si
19	D.F.800.9.4110.427	27/01/98	ABBOTT Labs	IMX HCV VERSIONE 3.0	18186	si	no
20	D.F.800,5.132.428	27/01/98	ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS	ORTHO HCV 3.0 ELISA TEST SYSTEM WITH ENHANCED SAVE	17724	no	si
21	D.F.800.9.744.429	28/01/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	PROTETTO E SICURO	18118	si	no
22	D.F.800.9.2870.432	02/02/98	FARMOL SAFCA SpA	FARMOLAN SUPER	5165	no	si
23	D.F.800.9.3491.430	29/01/98	COPYR SpA	P.B.K. SAFE MOSCHE E ZANZARE	16261	no	si
24	D.F.800.9.3482.431	29/01/98	COPYR SpA	PIRIDEN 7 E.C.	10696	no	si
25	D.F.800.9.433.2308	07/02/98	LABOR. FARM. SIT Srl	NEOCROMO VETERINARIO	18189	si	no
26	D.F.800.IX.2105.434	30/01/98	GUABER SpA	VAPE TECNO MOSCHE ZANZARE CONCENTRATO	18188	si	no
27	D.F.800.IX.3154:435	30/01/98	B.BRAUN MEDICAL AG	LIFO SCRUB	18187	si	no
28	D.F.800.IX.109.436	03/02/98	NEGI ITALIANA Srl	ECOSPRAY	17669	no	si
29	D.F.800.9.393.437	04/02/98	HOECHST SCHERING AGREVO SA	PYKRIN	17970	si	no
30	D.F.800.IX.110.438	04/02/98	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA GIRASOLE ANTIMOSCHE	16247	no	si
31	D.F.800.9.1209.439	09/02/98	JOHNSON WAX SpA	ASET AQUA	18190	si	no
32	D.F.800.9.2293.440	09/02/98	DEISA EBANO SpA	ZIG ZAG SPAZIO TEMPO	11447	no	si
33	D.F.800.9.2288.441	09/02/98	DEISA EBANO SpA	ZIG ZAG INSETTICIDA DEODORANTE	4829	no	si
34	D.F.800.9.2289.442	09/02/98	DEISA EBANO SpA	ZIG ZAG AEROSOL PROFUMATO	4830	no	si
35	D.F.800.9.3466.3470.443	09/02/98	COPYR SpA	RATACUM	17532	no	si
35	D.F.800.9.3466.3470.443	09/02/98	COPYR SpA	RATIR	12499	no	si
35	D.F.800.9.3466.3470.443	09/02/98	COPYR SpA	RATADIOL	14631	no	si
36	D.F.800.IX.3473.444	05/02/98	COPYR SpA	AEROMATIC	12145	no	si
37	D.F.800.IX.563.445	05/02/98	IMS Srl	IODOSTERIL 10	15997	no	si
38	D.F.800.IX.556.446	05/02/98	IMS Srl	IODOSTERIL 7,5	15991	no	si
39	D.F.800.IX.298.447	09/02/98	SARA LEE D.E. ITALY SpA	SPIRA CONCENTRATO SCARAFAGGI E FORMICHE	18191	si	no
40	D.F.800.9.2243.448	10/02/98	ABBOTT LABS.	ABBOTT MATRIX HCV 2.0	18047	no	si
41	D.F.800.9.305.449	10/02/98	SARA LEE D.E. ITALY SpA	SPIRA INTELLIGENTE PF10	18192	si	no
42	D.F.800.9.247.450	13/02/98	SARA LEE D.E. SpA	SPIRA CONCENTRATO MOSCHE E ZANZARE	18119	no	si
43	D.F.800.9.562.451	16/02/98	BAYER AG	SEBACIL soluzione 50%	13402	no	si
44	D.F.800.IX.264.452	16/02/98	ALFAMED S.A.	FRISKIES PRO CONTROL	18145	no	si
45	D.F.800.IX.482.453	16/02/98	BAYER SpA	BLATTANEX E.C.	4864	no	si
46	D.F.800.9.58.454	16/02/98	EURITALIA Srl	ZANZARELLA BOX CREMA FLUIDA	8304	no	si
47	D.F.800.9.60.455	16/02/98	EURITALIA Srl	ZANZARELLA BOZ CREMA	8306	no	si
48	D.F.800.9.61.456	16/02/98	EURITALIA Srl	ZANZARELLA BOX LOZIONE	8335	no	si
49	D.F.800.9.853.457	16/02/98	EURITALIA Srl	ZANZARELLA BOX SALVIETTE	15421	no	si
50	D.F.800.IX.366.458	17/01/98	GUABER SpA	VAPE SPIRALI ZANZARIFUGHE	8110	no	si
51	D.F.800.9.2920.459	18/02/98	FARMEC snc	NEODAL INCOLORE	16772	no	si
52	D.F.800.9.2924.460	18/02/98	FARMEC snc	NEODAL TINTURA	16773	no	si
53	D.F.800.9.2923.461	18/02/98	FARMEC snc	NEOXIDINA SOLUZIONE	16592	no	si
54	D.F.800.9.1502.462	18/02/98	PROCTER & GAMBLE SpA	MILTON CRISTALLI	8008	no	si
54	D.F.800.9.1502.462	18/02/98	PROCTER & GAMBLE SpA	MILTON	3042	no	si
54	D.F.800.9.1502.462	18/02/98	PROCTER & GAMBLE SpA	NUOVO NAPISAN	12100	no	si
54	D.F.800.9.1502.462	18/02/98	PROCTER & GAMBLE SpA	NAPISAN	7611	no	si
55	D.F.800.9.3194.463	18/02/98	CHEMICALS LAIF Srl	HAMINCLOR	6040	no	si
55	D.F.800.9.3194.463	18/02/98	CHEMICALS LAIF Srl	DC/4 UNIVERSAL	11422	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
55	D.F.800.9.3194.463	18/02/98	CHEMICALS LAIF Srl	JODO COMPLEX	11448	no	si
55	D.F.800.9.3194.463	18/02/98	CHEMICALS LAIF Srl	NEO-GERMISAN	11137	no	si
55	D.F.800.9.3194.463	18/02/98	CHEMICALS LAIF Srl	NEO FORMULSIN	11140	no	si
55	D.F.800.9.3194.463	18/02/98	CHEMICALS LAIF Srl	PHORAID	16256	no	si
55	D.F.800.9.3194.463	18/02/98	CHEMICALS LAIF Srl	API LIFE VAR	16166	no	si
56	D.F.800.9.2278.464	18/02/98	HOECHST MARION ROUSSEL SpA	BACTOFEN	8310	no	si
56	D.F.800.9.2278.464	18/02/98	HOECHST MARION ROUSSEL SpA	DESTROBAC	16522	no	si
56	D.F.800.9.2278.464	18/02/98	HOECHST MARION ROUSSEL SpA	HANDEXIN	11759	no	si
56	D.F.800.9.2278.464	18/02/98	HOECHST MARION ROUSSEL SpA	IRGAMAN CREAM	11079	no	si
57	D.F.800.9.3047.465	18/02/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ATACARIL	14374	no	si
58	D.F.800.9.4096.466	18/02/98	BAYER SpA	INSETTICIDA H135/036	18194	si	no
59	D.F.800.9.3695.467	18/02/98	ARTSANA SpA	NEO BABY LIQUIDO DISINFETTANTE	18195	si	no
60	D.F.800.9.468.3847	18/02/98	FER.BI. snc	DELTATRIN 2,5	16265	no	si
61	D.F.800.9.3726.469	18/02/98	S.I.V.A.M. SpA	DAKILL	16268	no	si
62	D.F.800.9.2190.470	18/02/98	VALBRENTA CHEMICALS Srl	VALIDUST	17570	no	si
63	D.F.800.9.578.471	19/02/98	ITAL-AGRO sas	FLYTIOL	18196	si	no
64	D.F.800.9.3660.472	19/02/98	GABER'S	TRICANFO GABER'S	18197	si	no
65	D.F.800.9.385.473	19/02/98	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA	CRACKDOWN RAPIDE	18198	si	no
66	D.F.800.9.4094.474	20/02/98	BAYER SpA	ANTITARME 3384/0123	18193	si	no
67	D.F.800.9.759/716.475	20/02/98	BEHRING DIAGNOSTICS GmbH	ENZYGNOST HBsAg Monoclonale II	17553	no	si
67	D.F.800.9.759/716.475	20/02/98	BEHRING DIAGNOSTICS GmbH	ENZYGNOST ANTI-HIV 1/2 PLUS	17933	no	si
68	D.F.800.9.252.476	20/02/98	VIRBAC S.A.	IDEAL FAUNA SPRAY AMBIENTE	18065	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	DURSBAN 120 E	13783	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	DURSBAN 4 E	6990	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	DURSBAN CASA	15839	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	DURSBAN MICRO	15451	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	EMPIRE 20	17282	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	GETT	17760	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	NURELLE 25 EC	13782	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	NURELLE 50 EC	13780	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	NURELLE 50/500 EC	13608	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	RELDACY EC	13289	no	si
69	D.F.800.IX.281.Ditte.477	20/02/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	RELDAN 2 E	10452	no	si
70	D.F.800.9.294.478	20/02/98	DRAGO INDUSTRIALE SpA	DRACLOR X 38	18199	si	no
71	D.F.800.9.1644.479	20/02/98	ZAPI SpA	ZOOKIL	15743	no	si
72	D.F.800.9.659.480	20/02/98	PROCTER & GAMBLE SpA	NAPISAN PLUS	18132	no	si
73	D.,F.800.9.1114.481	20/02/98	ESOFORM Srl	SIMP 85 C	14089	no	si
74	D.F.800.9.1065.482	20/02/98	BAYER SpA	BAYGON MAX NKC 2X mosche e zanzare	18148	no	si
75	D.F.800.IX.109.483	24/03/98	NEGI ITALIANA Srl	ECOSPRAY	17669	no	si
76	D.F.800.IX.747.484	24/03/98	KEMICA SpA	SANNY	18200	si	no
77	D.F.800.9.243.485	24/03/98	ESOFORM Srl	QUACK 25	12536	no	si
78	D.F.800.9.868.486	24/03/98	BAYER SpA	BAYGON MAX NKC 2X scarafaggi e formiche	18150	no	si
79	D.F.800.9.1453.487	24/03/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	SPIRA MICRO TECH	17760	no	si
80	D.F.800.IX.2557.488	25/03/98	FARMEC snc	SPRAY MATIC	16538	no	si
81	D.F.800.IX.2549.489	25/03/98	FARMEC snc	BLATTOX L	16770	no	si
82	D.f.800.9.112.490	25/03/98	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA VERDE PIASTRINE	8776	no	si
83	D.F.800.9.1641.491	26/03/98	ZAPI SpA	ZAPICIDA SPRAY	15441	no	si
84	D.F.800.9.303.492	26/03/98	ARGCHEMICAL snc	DIFENAXARIL	18115	no	si
85	D.F.800.9.3922.493	27/03/98	JOHNSON WAX SpA	RAID ANTIZANZARE PORTATILE	18158	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG.NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG.NE
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	JOHNSON DISINFETTANTE	18156	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BRILLO DEGRAGERM	17663	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BRILLO CLOROSAN	17775	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	CRUSADE 2	8455	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	SANI STEP	6762	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	CRUSAIR	7764	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BOLT 201	11463	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BOLT 302	11784	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BOLT 303	9459	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BOLT 601	11423	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BOLT 701	11530	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	CRUSADE	5186	no	si
86	D.F.800.IX.737.Ditte.494	30/03/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	END BAC	10419	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY PIR 153	14024	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY-WARF	13831	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY-QUATS	14481	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY PIR 123	14023	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY-PIRSOL	14338	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY-THRIN	14813	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY-THRIN C.E.	13434	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY-ZOO C .E.	15061	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY-FOS 50	14480	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY PHAN	14517	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY-JOD	13864	no	si
87	D.F.800.IX.295Ditte.495	30/03/98	HYGIENE srl	HY PIR 612 C.E.	14025	no	si
88	D.F.800.IX.2891.496	30/03/98	ORGANON TEKNIKA B.V.	VIRONOSTIKA HIV UNI-FORM II PLUS O	16303	no	si
89	D.F.800.9.397.497	30/03/98	TAVOLA SpA	ORPHEA SALVALANA	18174	no	si
90	D.F.800.9.3335.498	30/03/98	GERMO SpA	FORM CASA	13464	no	si
91	D.F.800.9.3523.499	31/03/98	ALFAMED SA	FRISKIES PRO-CONTROL lozione ant. per cani ad azione prolungata	18201	si	no
92	D.F.800.IX.592.500	01/04/98	GENELABS DIAGNOSTIC PTE	HIV BLOT 2.2	17297	no	si
93	D.F.800.9.2237.501	02/04/98	JOHSON WAX SpA	RAID MAX	18202	si	no
94	D.F.800.9.1630.502	02/04/98	ZAPI SpA	STERMI BROM	15145	no	si
95	D.F.800.9.363.503	02/04/98	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA Surl	EPORAL PY	18203	si	no
96	D.F.800.9.4030.3082.504	03/04/98	DYNACREN	ENTOM LOZIONE	12879	no	si
96	D.F.800.9.4030.3082.504	03/04/98	DYNACREN	ENTOM SHAMPOO	12878	no	si
96	D.F.800.9.4030.3082.504	03/04/98	DYNACREN	ENTOM FAZZOLETTINI	13193	no	si
97	D.F.800.9.2158.2163.505	03/04/98	BLEU LINE Srl	RODENTICIDA TOPIRAT	14635	no	si
97	D.F.800.9.2158.2163.505	03/04/98	BLEU LINE Srl	TOPIRAT ESCA RODENTICIDA	7373	no	si
98	D.F.800.9.506	06/04/98	BELL LABORATORIES INC.	NOTRAC BLOX	18204	si	no
99	D.F.800.9.3651.507	06/04/98	BELL LABORATORIES INC.	NOTRAC RODENDICIDE	18205	si	no
100	F.800.9.813.508	06/04/98	SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR	MONOLISA ANTI-HCV PLUS	18052	no	si
101	D.F.800.9.3495.509	06/04/98	COPYR SpA	PERTRIN S	11809	no	si
102	D.F.800.9.3088.510	06/04/98	FALP Srl	STOP LINCON	17269	no	si
103	D.F.800.9.564.511	06/04/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	RAPIDO CAT & DOG	18206	si	no
104	D.F.800.9.2844.512	06/04/98	SOLPLANT SpA	DEMAND CS	18207	si	no
105	D.F.800.IX.2739.513	06/04/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	SUMILARV 10 EC	18208	si	no
106	D.F.800.IX.3446.514	03/04/98	COPYR SpA	KENYATRIN SAFE	16255	no	si
107	D.F.800.IX.1575.515	06/04/98	HYGIENE Srl	HY-THRIN	14813	no	si
108	D.F.800.IX.1281.516	02/04/98	VE.BI. sas	RATINONE	17716	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
109	D.F.800.IX.1570.517	06/04/98	HYGIENE Srl	HY PIR 612 C.E.	14025	no	si
110	D.F.800.IX.1280.518	02/04/98	VE.BI.	BROMABOX	17718	no	si
111	D.F.800.IX.1397.519	06/04/98	COLKIM Srl	CYFOG	13524	no	si
112	D.F.800.IX.1574.520	03/04/98	HYGIENE Srl	HY PIR 153	14024	no	si
113	D.F.800.IX.1402.521	06/04/98	COLKIM Srl	CYMINA ULTRA	13523	no	si
114	D.F.800.IX.1576.522	06/04/98	HYGIENE Srl	HY PIR 123	14023	no	si
115	D.F.800.9.1646.523	07/04/98	BAYER SpA	BAYGON VND	18209	si	no
116	D.F.800.9.2183.524	08/04/98	AMUCHINA SpA	AMU 260	18210	si	no
117	D.F.800.9.1705.525	08/04/98	DOTT. FORMENTI	CLOROMI-T	7851	no	si
118	D.F.800.9.51.526	08/04/98	S-P VETERINARY Ltd	EXSPOT	17919	no	si
119	D.F.800.IX.312.527	08/04/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	SUMILARV 0,5 G	18211	si	no
120	D.F.800.9.111.528	08/04/98	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA VERDE 10 SPIRALI	6758	no	si
121	D.F.800.IX.1580.529	09/04/98	HYGIENE Srl	HY-PIRSOL	14338	no	si
122	D.F.800.IX.1245.530	09/04/98	SUTTER FINANZIARIA SpA	KENNEL & KENNEL K40	9149	no	si
123	D.F.800.IX.1277.531	15/04/98	COLKIM Srl	PEST FOG	6089	no	si
124	D.F.800.IX.1434.532	15/04/98	COLKIM Srl	TRINFOG	11553	no	si
125	D.F.800.9.179.533	15/04/98	FALP Srl	BAFFY	14628	no	si
126	D.F.800.IX.2736.534	17/04/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	SUMITHION MC BAIT 2	18213	si	no
127	D.F.800.IX.2737.535	17/04/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	SUMITHION MC BAIT 1	18212	si	no
128	D.F.800.IX.2738.536	17/04/98	SUMITOMO CHEMICAL CO-LTD	SUMITHION MC BAIT 3	18214	si	no
129	D.F.800.IX.1273.537	21/04/98	GUABER SpA	VAPE TECNO ESCA INSETTICIDA PER FORMICHE	18010	no	si
130	D.F.800.IX.1252.538	21/04/98	GUABER SpA	VAPE TECNO ESCA INSETTICIDA PER SCARAFAGGI	15135	no	si
131	D.F.800.9.1628.539	23/04/98	ZAPI SpA	TETRACIP ZAPI	15301	no	si
132	D.F.800.9.5237D.540	23/04/98	COPYR SpA	PERTRIN E	11503	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	SOVI-TOX	5182	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	DURSBAN M.40	7302	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PYRETRUM	7306	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BIAMAL	9108	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BIAMAL R	9109	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	DIDIFOS 30 EC	9373	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ALFATOX	11205	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	KNOX OUT	11164	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	STEROL SANITARIO C 10	11509	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	NURELLE 56 E.C.	12688	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BLATTOXUR E.C.	13423	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	DURSBAN CY	12689	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BRORAT	13424	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	CYPER MICRO 111	15392	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	CYPER MICRO 280	15394	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	RELDAN MICRO	15452	no	si
133	D.F.800.9.4953D.541	23/04/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	RAT CLOR	15231	no	si
134	D.F.800.IX.2995.542	24/04/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH UK	OVITROL	17878	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	CIPERTRIN L PLUS	17203	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	DECAFLOW	14944	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	DEDISAN	14122	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	KENYAFOG	1694	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	KENYASOL 22	1643	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	KENYATOX	3534	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	KENYATOX Concentrato Emulsionabile	3460	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	KENYATOX Extra Concentrato	10715	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	PERTRIN E	11503	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	PERTRIN L	11502	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	PIRETRO SAFE H	15284	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	PIRETRO SAFE EC	15288	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	PLURISAN	5226	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	SEPTAMON	15568	no	si
135	D.F.800.9.3501.543	27/04/98	COPYR SpA	TETRIN	11707	no	si
136	D.F.800.9.4668.4645D.544	27/04/98	GALIMBERTI Srl	MUSTOP	3342	no	si
136	D.F.800.9.4668.4645D.544	27/04/98	GALIMBERTI Srl	MUSTOP 50	4748	no	si
137	D.F.800.IX.3593.545	28/04/98	BENCKISER ITALIA SpA	SUPER FAUST 50	11425	no	si
138	D.F.800.9.4070.546	11/05/98	REPELLO ITALIA sas	REPELLO	18216	si	no
139	D.F.800.IX.4099.547	11/05/98	WATERBURY COMPANIES INC.	DRAX	18215	si	no
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BAXIDIL	15715	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BAXIDIN	10712	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	B.C. 10	4763	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BENALCON 100	7438	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON ALFA	13658	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON BETA	4756	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON BETACASA	7450	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BEGAMON BETA TRE	9202	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON CONCENTRATO	7451	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON FERRI	8377	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON FERRI ALCOOLICO	8420	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON GAMMA	7452	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON HOSPITAL	2548	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON INCOLORE	4762	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGAMON PRONTO	8753	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	PERCYL CONCENTRATO	11644	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	BERGASOL 2	9201	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	CLOREXIN SOLUZIONE AL 5%	15767	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	CLOREXIN TINTURA	11729	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	CLOREXIN 005	11722	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	CLOREXIN 002	11715	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	CRESYL	8734	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	DEODORANTE DISINFETTANTE AL PINO	7437	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	GRAM 3	17691	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	IODOCID 1 DETERGENTE	16742	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	IODOCID 5 DETERGENTE	16743	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	IODOCID 1 SOLUZIONE	16739	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	IODOCID 5 SOLUZIONE	16740	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	IODOCID 10 SOLUZIONE	16741	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	IODOCID 7,5 CHIRURGICO	17069	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	IODOTEN	10876	no	si
140	D.F.800.IX.115 Ditte.548	11/05/98	BERGAMON Srl	PENTACID	14991	no	si
141	D.F.800.IX.1065.549	11/05/98	BAYER SpA	BAYGON MAX NKC 2X mosche e zanzare	18148	no	si
142	D.F.800.9.485.550	11/05/98	HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE HBsAg II EIA	17554	no	si
143	D.F.800.9.381.551	11/05/98	HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE Anti-HIV1/HIV-2 EIA DAGS	16636	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
144	D.F.800.9.484.552	11/05/98	HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE anti-HCV EIA	18113	no	si
145	D.F.800.IX.907.553	15/05/98	NESTE' ITALIANA SpA	SUPER SHAMPOO K.O. KNOCK OUT ANTIPARASSITARIO	10883	no	si
146	D.F.800.IX.914.554	15/05/98	NESTLE' ITALIANA SpA	FRISKIES SUPER SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI	15100	no	si
147	D.F.800.IX.577.555	16/05/98	GUABER SpA	VAPE SANITY	18218	si	no
148	D.F.800.IX.2683.556	16/05/98	SANTEL	STAFLEX	17824	no	si
149	D.F.800.IX.356.557	16/05/98	I.C.F. Srl	REGARDE GE	18219	si	no
150	D.F.800.5.2896.558	19/05/98	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND Srl	BIORAT	13673	no	si
151	D.F.800.IX.610.559	19/05/98	BAYER SpA	AUTAN CLASSIC SPRAY	14675	no	si
152	D.F.800.9.374.560	21/05/98	BAYER SpA	BAYTICOL 6% E.C.	17527	no	si
153	D.F.800.9.4052.561	21/05/98	BAYER SpA	FLEEGARD CUCCE	18220	si	no
154	D.F.800.9.106.562	21/05/98	MUREX DIAGNOSTICI SpA	MUREX ANTI-HCV (version III)	17859	no	si
155	D.F.800.9.384.563	22/05/98	BLEU LINE Srl	DIFENABLEU	15464	no	si
155	D.F.800.9.384.563	22/05/98	BLEU LINE Srl	BROMOBLEU	15462	no	si
155	D.F.800.9.384.563	22/05/98	BLEU LINE Srl	CLOROBLEU	15747	no	si
155	D.F.800.9.384.563	22/05/98	BLEU LINE Srl	STOP SURIX ESCA	9520	no	si
155	D.F.800.9.384.563	22/05/98	BLEU LINE Srl	RODECLOR ESCA	10490	no	si
156	D.F.800.9.714.564	25/05/98	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	BENGAL SPIRALE ZANZARIFUGA	7891	no	si
157	D.F.800.9.744.565	28/05/98	ZAPI SpA	PROTETTO E SICURO	18118	no	si
158	D.F.800.398.566	28/05/98	LAB. BIOFARMACOTECNICO ITAL.	MOSCHICIDA M80	6772	no	si
159	D.F.800.IX.3465.567	28/05/98	COPYR SpA	P.B.K. POLVERE DI PIRETRO	5722	no	si
160	D.F.800.IX.2387.568	29/05/98	BERGAMON Srl	PENTACID	14991	no	si
161	D.F.800.9.865.569	29/05/98	ABBOTT Labs	AXSYM HCV Versione 3.0	18179	no	si
162	D.F.800.9.231.570	29/05/98	ABBOTT Labs	AXSYM HBsAg	17896	no	si
163	D.F.800.9.4047.571	29/05/98	ABBOTT Labs	IMx HBsAg (V2)	17721	no	si
164	D.F.800.9.2253.572	01/06/98	INIBSA LABORATORIOS S.A.	INSTRUNET SPRAY	18221	si	no
165	D.F.800.IX.1082.573	01/06/98	NEGI ITALIANA Srl	FLY PLUS	17292	no	si
166	D.F.800.9.469.574	04/06/98	BAYER SpA	COLLARE ANTIPARASSITARIO	14726	no	si
167	D.F.800.9.2339.575	08/06/98	BIOCHIMICA SpA	BIOSTER FORM	18222	si	no
168	D.F.800.9.729.576	08/06/98	EURITALIA Srl	ZANZARETTA LOZIONE	18223	si	no
169	D.F.800.9.396.577	08/06/98	TAVOLA SpA	ORPHEA PERSONAL GEL	18224	si	no
170	D.F.800.IX.2471.578	08/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON ALFA	13658	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON ALFA	13658	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON BETA	4756	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON BETACASA	7450	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON BETA TRE	9202	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON CONCENTRATO	7451	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON FERRI	8377	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON FERRI ALCOOLICO	8420	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON GAMMA	7452	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON INCOLORE	4762	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BERGAMON PRONTO	8753	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	CLOREXIN SOLUZIONE AL 5%	15767	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	CLOREXIN TINTURA	11729	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	DEODORANTE - DISINFETTANTE AL PINO	7437	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	IODOCID 10 SOLUZIONE	16741	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	PENTACID	14991	no	si
171	D.F.800.IX.115.Ditte.579	09/06/98	BERGAMON Srl	BAXIDIL	15715	no	si
172	D.F.800.9.834.580	10/06/98	AMUCHINA SpA	ANTISAPRIL	9941	no	si
172	D.F.800.9.834.580	10/06/98	AMUCHINA SpA	AMUCHINA	10043	no	si
172	D.F.800.9.834.580	10/06/98	AMUCHINA SpA	AMUCHINA 10	7234	no	si
172	D.F.800.9.834.580	10/06/98	AMUCHINA SpA	DERMAN	16344	no	si
172	D.F.800.9.834.580	10/06/98	AMUCHINA SpA	DERMAN PLUS	17278	no	si
172	D.F.800.9.834.580	10/06/98	AMUCHINA SpA	AMU 218	17403	no	si
172	D.F.800.9.834.580	10/06/98	AMUCHINA SpA	AMUCHINA COMPRESSE	18026	no	si
172	D.F.800.9.834.580	10/06/98	AMUCHINA SpA	ANTISAPRIL DISINFETTANTE DETERGENTE	18210	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	IODAIN D	8143	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	CRESOLAN	8132	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	CHEMIGATT	11279	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	LIDER	10685	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMA SOAP MEDICAL	17106	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	FADION	8327	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMASTERIL SOFT	1263	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	BIOCID SPRAY	15706	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	QUAMMON	8326	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PETROLSAN	8185	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	FORTAN	8332	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	SEPTI SAVON MEDICAL	17107	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMA G INSETTICIDA	7630	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMA G DISINFETTANTE	12382	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMASTERIL ALCOOL	17105	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMASTERIL FAZZOLETTO	15244	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	SEPTALDEIDE	16576	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMAFORM T.S.C.	17428	no	si
173	D.F.800.IX.273.Ditte.581	10/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMA TRADE SPRAY MEDICAL	18185	no	si
174	D.F.800.9.2597.582	10/06/98	CARTOCHIMICA sas	KIM	12540	no	si
175	D.F.800.9.5265D.583	10/06/98	ZELNOVA ITALIA Srl	AEROCID	12146	no	si
175	D.F.800.9.5265D.583	10/06/98	ZELNOVA ITALIA Srl	KILL-PAFF	17533	no	si
176	D.F.800.9.1541.3324.584	10/06/98	GERMO SpA	GD 90	7837	no	si
176	D.F.800.9.1541.3324.584	10/06/98	GERMO SpA	OASIS MEDICAL	17108	no	si
177	D.F.800.9.4.585	11/06/98	BAYER SpA	RACUMIN SD MONODOSE	18086	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
178	D.F.800.9.482.586	11/06/98	BAYER SpA	SOLFAC EC	4864	no	si
179	D.F.800.9.354.587	17/06/98	DOW AGROSCIENCES B.V.	RECRUIT	18225	si	no
180	D.F.800.9.353.588	17/06/98	SEPRAN Srl	RATTOXIL	18226	si	no
181	D.F.800.9.5327.589	17/06/98	FARMAM COMPANIES Inc.	REPEL-X	18227	si	no
182	D.F.800.9.1084.590	17/06/98	PALMA ELECTRONIC Srl	PL 954	18228	si	no
184	D.F.800.9.3634.591	17/06/98	VALBRENTA CHEMICALS Srl	METOM FLY	18229	si	no
185	D.F.800.IX.324.592	18/06/98	DEISA EBANO SpA	ZIG ZAG ANTI-ZANZARE	17659	no	si
186	D.F.800.IX.3323.593	18/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMASTERIL FAZZOLETTO	15244	no	si
187	D.F.800.IX.3319.594	18/06/98	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMA MEDICAL SAVON	17107	no	si
188	D.F.800.IX.1301.595	19/06/98	GUABER SpA	SHAMPOO INSETTICIDA	17848	no	si
189	D.F.800.IX.1322.596	19/06/98	GUABER SpA	TOPINAMBUR	12045	no	si
190	D.F.800.IX.2273.597	19/06/98	MORO sas	CRISTIANS'S NEO D.B.Z.	15731	no	si
191	D.F.800.IX.1302.598	19/06/98	GUABER SpA	DITAN POLVERE	10480	no	si
192	D.F.800.IX.91.599	19/06/98	DOTT. OTTOLENGHI & C. Srl	OTTOCID	18114	no	si
193	D.F.800.IX.1246.600	23/06/98	SUTTER FINANZIARIA SpA	KENNEL & KENNEL K10	14917	no	si
194	D.F.800.9.545.601	25/06/98	BAYER SpA	NEVUGON	3519	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	ACTOSIN FERTIGKOEDER	4662	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	AQUAPY	18146	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	BRUMOLIN FF	12015	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	CRACKDOWN RAPIDE	18198	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	EPORAL PY	18203	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	K-OTHRINE	11738	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	K-OTHRINE 15/5	17690	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	K-OTHRINE CE 1,5	13530	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	K-OTHRINE CE 2,5	13363	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	K-OTHRINE FLOW 25	13806	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	K-OTHRINE FLOW 7,5	14035	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	K-OTHRINE POLVERE	12988	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	LEPIT BASE	15371	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	LEPIT SCHERING	12706	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	MAXFORCE ESCA PER BLATTE	15183	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	MAXFORCE ESCA PER FORMICHE	18111	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	MAXFORCE ULTRA	18112	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	MULTAMAT	7917	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	MULTAMAT DUST	14324	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	MULTAMAT KO	14065	no	si
195	D.F.800.IX.30Ditte.602	26/06/98	AGREVO ITALIA Srl	SAGA	17864	no	si
196	D.F.800.9.21.980.603	26/06/98	BIOCHEM IMMUNOSYSTEMS ITALIA SpA	ElAgen HIV 1-HIV 2 KIT Clonesystems	16638	no	si
196	D.F.800.9.21.980.603	26/06/98	BIOCHEM IMMUNOSYSTEMS ITALIA SpA	KIT ElAgen Hbs-Ag Clonesystems	18083	no	si
197	D.F.800.9.4053.604	30/06/98	BAYER SpA	FLEEGARD AUTOMATIC CASA	18230	si	no

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA ALLA REG/NE
198	DF800.IX/384/990	17/02/98	OGNA & FIGLI SpA	variazione sede sociale		no	si
199	DF800.IX.1244.454	17/02/98	GUABER SpA	VAPE MAT E	17051	no	si
	F800.9.2794.1012	17/02/98	ARTSANA SpA	NEW STERILSISTEM	16113	no	si
201	D.F.800.IX.171-ditte/1019	18/02/98	ZAPI SpA	variazione ragione sociale		no	si
202	F800.9.374D/1041	18/02/98	VALBRENTA CHEMICALS Srl	variazione sede legale		no	si
203	F800.9/1664/1779	27/03/98	MUREX BIOTECH LIMITED	ICE HIV 1.0.2	18168	no	si
204	F800.9/1928-1816	02/04/98	HENKEL SpA	FERRODOR 2/200	14707	no	si
205	F800.9.2489.2259	23/04/98	JOHNSON WAX SpA	ASET HABITAT POLVERE	18161	no	si
206	F800.9.2488.2258	23/04/98	JOHNSON WAX SpA	ASET HABITAT LIQUIDO	18160	no	si
207	800.9/2478.2411	05/05/98	MUREX DIAGNOSTICI SpA	WELLCOZIME HIV-1 ANTI P24	17034	no	si
208	F800.9/2087/3113	08/06/98	ORGANON TEKNIKA B.V.	HEPANOSTIKA HBsAg UNIFORM II	17562	no	si
209	F800.9/134/3081	08/06/98	CHIRON CORPORATION	CHIRON RIBA HIV1-HIV2 SIA	16172	no	si
210	F800/9/545/3080	08/06/98	PENTAFERTE Srl	CLOCETIL SPRAY	8082	no	si

98A10610

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della pia società «Dame del pronto soccorso serve dei poveri», in Roma

Con decreto ministeriale 19 novembre 1998, viene soppressa la pia società «Dame del pronto soccorso serve dei poveri», con sede in Roma. Il provvedimento di soppressione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Roma.

98A10616

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.24150-XV.J(1481) del 18 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «8» Hundred flowers (d.f. Sfera Bukett Colorato C/Cracker 20 cm), che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Jiangmen - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7383-XV.J(1632) del 19 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Red peony (d.f. Sala F. peonia rossa)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Apn Ping Fireworks Manufacturer & Exporter Lidazhuan Cun - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7374-XV.J(1642) del 19 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Brocade silver to blue and silver (d.f. Sala F. Cambiante argento broccato blu argento)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Apn Ping Fireworks Manufacturer & Exporter Lidazhuan Cun - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15806-XV.J(1781) del 18 novembre 1998, l'esplosivo denominato «Polvere nera NSP S 5260», che la Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), intende importare dalla ditta Wnc-Nitrochemie GmbH - Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 1ª categoria - gruppo «A» dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027,1.2D.

98A10615

Assunzione di nuova denominazione della fondazione di religione denominata «Collegio arcivescovile», in Trento

Con decreto ministeriale 19 novembre 1998, la fondazione di religione denominata «Collegio arcivescovile», con sede in Trento, ha assunto la nuova denominazione di fondazione di religione per l'educazione cattolica «Collegio arcivescovile Celestini Endrici-Trento», con sede in Trento.

98A10614

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.